



Rapporto dei risultati della procedura di consultazione

Disposizioni d'esecuzione della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)

- **Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)**
- **Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV)**
- **Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)**
- **Ordinanza sugli emolumenti della legge federale degli stranieri (OEm-LStr);**

- **Modifica dell'ordinanza sull'introduzione graduale della libera circolazione delle persone (OLCP)**
- **Modifica dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)**
- **Modifica dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)**
- **Modifica dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)**
- **Modifica dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)**

Indice

INDICE	2
---------------------	----------

ELENCO DEI PARTECIPANTI.....	4
-------------------------------------	----------

I PARTE GENERALE.....	8
------------------------------	----------

1. RIASSUNTO DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE	8
1.1. SITUAZIONE INIZIALE	8
1.2. PRINCIPALI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	8

II PARTE SPECIALE.....	10
-------------------------------	-----------

1. ORDINANZA SULL'AMMISSIONE, IL SOGGIORNO E L'ATTIVITÀ LUCRATIVA (OASA).....	10
OSSERVAZIONI GENERALI	10
ART. 1: ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE.....	10
ART. 2: ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE	11
ART. 3: PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI.....	11
ART. 5: PERMESSO D'ENTRATA.....	11
ART. 6: PROCEDURA DI PERMESSO	12
ART. 7: PERMESSI PER L'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE	12
ART. 8: DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE ESTERI	12
ART. 9: SOGGIORNO SENZA NOTIFICAZIONE	13
ART. 10: SOGGIORNO CON NOTIFICAZIONE.....	14
ART. 11: PROROGA DEL VISTO	14
ART. 12: ATTIVITÀ LUCRATIVA DI BREVE DURATA	14
ART. 14: ATTIVITÀ LUCRATIVA TRANSFRONTALIERA FINO A OTTO GIORNI	15
ART. 15: NOTIFICAZIONI DOPO UN CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI RESIDENZA	16
ART. 16: NOTIFICAZIONI NEL CASO DI SOGGIORNI SETTIMANALI.....	16
ART. 18: PROCEDURA DI NOTIFICAZIONE IN CASO DI ALLOGGIO A PAGAMENTO.....	16
ART. 19 CONTINGENTI DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA	17
ART. 20: CONTINGENTI DEI PERMESSI DI DIMORA	17
ART. 21: SENZA COMPUTO SUI CONTINGENTI	18
ART. 22: CONDIZIONI DI SALARIO E DI LAVORO.....	18
ART. 23: CONDIZIONI PERSONALI	18
ART. 24: REQUISITI DELLE SCUOLE.....	20
ART. 25.....	21
ART. 26: ATTIVITÀ LUCRATIVA DEI FAMILIARI STRANIERI DI UNO STRANIERO TITOLARE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA.....	21
ART. 27: FAMILIARI STRANIERI CON DIRITTO DI ESERCITARE UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA	22
ART. 29: FIGLI STRANIERI DI CITTADINI SVIZZERI	22
ART. 30: SVIZZERI SVINCOLATI DALLA LORO CITTADINANZA.....	22
ART. 31: CASI PERSONALI PARTICOLARMENTE GRAVI.....	23
ART. 32: IMPORTANTI INTERESSI PUBBLICI.....	24
ART. 34: BALLERINE DI CABARET	25
ART. 35: TEMPO DI RIFLESSIONE PER LE VITTIME E I TESTIMONI DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI.....	26
ART. 36: SOGGIORNO TEMPORANEO DELLE VITTIME E DEI TESTIMONI DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI	26
ART. 38: FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO CON ATTIVITÀ ACCESSORIA	27
ART. 40: ATTIVITÀ LUCRATIVA DURANTE IL PERFEZIONAMENTO PRESSO UN'UNIVERSITÀ O UNA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE	28

ART. 41: SCAMBI INTERNAZIONALI.....	28
ART. 42: TIROCINANTI	28
ART. 43: AMMISSIONE DI STRANIERI CHE RIVESTONO PARTICOLARI FUNZIONI INTERNAZIONALI	29
ART. 46: TRASFERIMENTO PER MOTIVI AZIENDALI IN IMPRESE INTERNAZIONALI	29
ART. 47: ATTIVITÀ LUCRATIVA DOPO UNO STUDIO IN SVIZZERA	29
ART. 48: IMPIEGATI ALLA PARI	30
ART. 49: RIAMMISSIONE DI STRANIERI	30
ART. 51: RIENTRO IN SVIZZERA DOPO IL SERVIZIO MILITARE ALL'ESTERO.....	31
ART. 52: RICHIEDENTI L'ASILO.....	31
ART. 54.....	32
ART. 55: CAMBIAMENTO D'IMPIEGO	32
ART. 56: RINNOVO	32
ART. 57: PERMESSI SUCCESSIVI	33
ART. 58: VALIDITÀ DEL PERMESSO DI DIMORA.....	33
ART. 59: DOMANDA DI PROROGA DEL PERMESSO DI DIMORA.....	34
ART. 60: RILASCIO DEL PERMESSO DI DOMICILIO	34
ART. 61: RILASCIO ANTICIPATO DEL PERMESSO DI DOMICILIO.....	34
ART. 62: RILASCIO DEL PERMESSO DI DOMICILIO IN CASO DI INTEGRAZIONE RIUSCITA	35
ART. 63: DOMANDA DI PROROGA DELLA CARTA DI SOGGIORNO PER IL PERMESSO DI DOMICILIO	36
ART. 64: CAMBIAMENTO D'IMPIEGO	36
ART. 65: RIFUGIATI ESERCITANTI UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA	36
ART. 66: VALIDITÀ CANTONALE	36
ART. 69: COMPETENZA IN CASO DI TUTELA	37
ART. 70: ESECUZIONE DELLA PENA, ESECUZIONE DI MISURE E COLLOCAMENTO SECONDO IL DIRITTO CIVILE	37
ART. 72: PRESENTAZIONE DELLA CARTA DI SOGGIORNO.....	37
ART. 73: TERMINE PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DI STRANIERI TITOLARI DEL PERMESSO DI DIMORA.....	38
ART. 74: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER GLI STRANIERI AMMESSI PROVVISORIAMENTE.....	38
ART. 75: GRAVI MOTIVI FAMILIARI PER UN RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DIFFERITO	39
ART. 76: DEROGHE ALL'ESIGENZA DELLA COABITAZIONE.....	40
ART. 77: SCIoglimento DELLA COMUNITÀ FAMILIARE.....	40
ART. 78.....	41
ART. 79: VIOLAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO	42
ART. 82 OBBLIGO DI COMUNICARE	42
ART. 83: DECISIONE PRELIMINARE	43
ART. 85: PERMESSI E DECISIONI PRELIMINARI SOGGETTI AD APPROVAZIONE	44
ART. 87: RILEVAMENTO DI DATI PER STABILIRE L'IDENTITÀ.....	44
ART. 88: AUTORITÀ COMPETENTI PER L'ESECUZIONE.....	45
ART. 89: ISTRUZIONI DELL'UFM.....	45
2. ORDINANZA CONCERNENTE LA PROCEDURA D'ENTRATA E DI RILASCIO DEL VISTO (OPEV)	
46	
ART. 1: CONDIZIONI D'ENTRATA	46
ART. 4: ESENZIONE DALL'OBBLIGO DEL VISTO	46
ART. 5: DISPOSIZIONI SUL VISTO PER I PASSEGGERI IN TRANSITO AEROPORTUALE.....	47
ART. 6: DICHIARAZIONE DI GARANZIA.....	48
ART. 7: PORTATA.....	48
ART. 8: PROCEDURA.....	49
ART. 9: ASSICURAZIONE DI VIAGGIO.....	49
ART. 10: ALTRE GARANZIE.....	50
ART. 13: RILASCIO DEL VISTO	50
ART. 15: VISTO DI RITORNO	51
ART. 18: POSTI DI CONFINE	51
ART. 26: COLLABORAZIONE DELLE AUTORITÀ	51
ART. 28: SISTEMA DI RICONOSCIMENTO FACCIALE.....	52
ART. 30: CONDIZIONI PER IL RILEVAMENTO DEI DATI	52

ART. 31: CONDIZIONI PER INTERROGARE IL SISTEMA	52
ART. 32: PROCEDURA PER INTERROGARE IL SISTEMA	52
ART. 35: DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	53
ART. 38.....	53
COORDINAMENTO CON GLI ACCORDI RELATIVI ALLA NORMATIVA DI SCHENGEN (ALLEGATO RELATIVO ALL'ART. 41).....	53
ART. 22: REINTRODUZIONE DI CONTROLLI ALLA FRONTIERA INTERNA	53
ART. 46.....	54
3. ORDINANZA SUGLI EMOLUMENTI DELLA LEGGE FEDERALE SUGLI STRANIERI (ORDINANZA SUGLI EMOLUMENTI LSTR, OEM-LSTR).....	54
ART. 4: DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI	54
ART. 5: SUPPLEMENTO	54
ART. 6: INCASSO.....	55
ART. 8: EMOLUMENTI MASSIMI	55
ART. 10: EMOLUMENTI FEDERALI	56
ART. 12: EMOLUMENTI.....	56
ART. 13: VISTI ESENTI DA EMOLUMENTO.....	57
4. ORDINANZA SULL'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI (OINTS).....	57
ART. 1: OGGETTO	57
ART. 2: PRINCIPI E OBIETTIVI	58
ART. 3: CONSIDERAZIONE DEL GRADO D'INTEGRAZIONE	59
ART. 4: CONTRIBUTO DEGLI STRANIERI ALL'INTEGRAZIONE.....	60
ART. 5: ACCORDO D'INTEGRAZIONE	61
ART. 6: OBBLIGO DI PARTECIPARE A MISURE D'INTEGRAZIONE	61
ART. 7: ATTIVITÀ DI CARATTERE PUBBLICO.....	62
ART. 8: COORDINAMENTO E SCAMBIO D'INFORMAZIONI	63
CDC,	63
ART. 9: INTERLOCUTORI CANTONALI PER LE QUESTIONI INERENTI ALL'INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO INTERCANTONALE.....	63
ART. 10: INFORMAZIONE.....	64
ART. 11: CONTRIBUTI FINANZIARI	65
ART. 13 : VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI FINANZIARI	65
ART. 14: AMBITI.....	66
ART. 15: PROGRAMMA PRIORITARIO.....	66
ART. 16: PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE.....	67
ART. 17: PARERE DELLA COMMISSIONE	67
ART. 19: SOMMA FORFETTARIA A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE	68
ART. 21: CAMPO D'ATTIVITÀ.....	69
ART. 22: INFORMAZIONE.....	69
ART. 23: PARERE E RACCOMANDAZIONI.....	69
ART. 27: STRUTTURA	70
5. ORDINANZA SULL'INTRODUZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (OLCP)70	
6. ORDINANZA CONCERNENTE IL SISTEMA D'INFORMAZIONE CENTRALE SULLA MIGRAZIONE (ORDINANZA SIMIC).....	70
ART. 9 LETT. B CIFRA 6 E LETT. D.....	70
7. ORDINANZA CONCERNENTE IL RILASCIO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER STRANIERI (ODV)71	
8. ORDINANZA SULLO STATO CIVILE (OSC)	71
ART. 40 CPV. 1 LETT. D.....	71
ART. 51: ABROGATO.....	71
ART. 74 ^{BIS} : ELUSIONE DEL DIRITTO DEGLI STRANIERI.....	72

Elenco dei partecipanti

Cantoni:

Argovia	AG
Appenzello Esterno	AR
Appenzello Interno	AI
Basilea Campagna	BL
Basilea Città	BS
Berna	BE
Friburgo	FR
Glarona	GL
Grigioni	GR
Giura	JU
Lucerna	LU
Neuchâtel	NE
Nidvaldo	NW
Obvaldo	OW
San Gallo	SG
Sciaffusa	SH
Soletta	SO
Svitto	SZ
Turgovia	TG
Ticino	TI
Uri	UR
Vaud	VD
Vallese	VS
Zugo	ZG
Zurigo	ZH

Partiti:

Partito cristiano sociale svizzero	PCS
Partito popolare democratico svizzero	PPD
Partito liberale-radical svizzero	PLR
Partito ecologista svizzero	PES
Partito socialista svizzero	PS
Unione democratica di centro	UDC

	I Verdi
Grüne Kanton Bern	BE

Il PES si esprime solo in merito all'OIntS. Per quanto concerne l'OASA si associa all'USS e all'OSAR (eccezione: art. 31 OASA).

Il PLR si esprime in maniera generale sui principi della politica migratoria (eccezione: art. 3 OIntS, art. 62 OASA).

Tribunali:

Tribunale amministrativo federale TAF

Il Tribunale federale non si è espresso.

Cerchie interessate:

GL tratta di esseri umani	AG MH
Amnesty International	AIn
Argovia, Dipartimento dell'economia e dell'interno	AG DEI
Asylbrücke Zug	Asylbrücke ZG
Caritas	Caritas
Caritas Berna	Caritas Berna
Centre Patronal	CP
Centre Social Protestant	CSP
Chambre vaudoise des arts et des métiers	CVAM
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie	CVCI
Giuristi democratici svizzeri	GDS
Economiesuisse	economiesuisse
Commissione federale degli stranieri	CFS
Commissione federale dei rifugiati	CFR
Donne protestanti in Svizzera	EFS
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Fraueninformationszentrum	FIZ
GastroSuisse	GastroSuisse
Haltiner, Ernst	Hal
Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden	HKAGR
Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere	ACES
Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione	FSM
Presa di posizione comune delle scuole universitarie	Scuole universitarie
Hotellerie Suisse	hotelleriesuisse
Informationsstelle Ausländer	isa
Intermundo	Intermundo
Società degli impiegati di commercio	sicsvizzera
Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile	KAZ
Konferenz der Zivilstandsämter LU, UR, OW, NW, ZG	KZK
Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nonché Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali	CDCGP/CDOS
Conferenza dei Governi cantonali	CdC

Conferenza svizzera dei servizi specializzati in materia d'integrazione	CoSI
Konferenz regionale Tourismusdirektoren	RDK
Le Réseau	le réseau
Gruppo parlamentare per il turismo e i trasporti	GPTT
Pilatus-Bahnen	Pilatus
Piattaforma per i "sans-papiers"	Piattaforma sans-papiers
Soccorso operaio svizzero	SOS
Unione svizzera degli imprenditori	USI
Federazione svizzera delle associazioni giovanili	FSAG
Unione svizzera dei contadini	USC
Associazione mantello svizzera per la promozione degli scambi di giovani	Intermundo
Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera	FCES
Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati	OSAR
Associazione dei Comuni svizzeri	ACS
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini	CSDP
Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione	CDI
Croce Rossa Svizzera	CRS
Unione delle città Svizzere	UCS
Associazione svizzera degli organizzatori delle misure attive del mercato del lavoro	SVOAM
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile	ASUSC
Unione sindacale svizzera	USS
Federazione svizzera del turismo	FST
Città di Zurigo	Città di ZH
Swiss International Air Lines	Swiss
Terre des Femmes	TDF
Terre des Hommes	Tdh
Travail Suisse	TS
UNIA	Unia
ACNUR	ACNUR
Unione svizzera degli universitari	USU
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	AUSL
Associazione Humanrights.ch	Humanrights
Associazione dei servizi cantonali di migrazione	ASM
Zwangsheirat.ch	zh.ch

I Parte generale

1. Riassunto dei risultati della consultazione

1.1. Situazione iniziale

La nuova legge sugli stranieri (LStr) e la revisione parziale della legge sull'asilo (LAsi) sono state approvate in votazione popolare il 24 settembre 2006. L'8 novembre 2006, il Consiglio federale ha poi deciso di porre parzialmente in vigore la LAsi riveduta il 1° gennaio 2007. Le rimanenti disposizioni della LAsi nonché la nuova LStr, con le necessarie disposizioni d'esecuzione, entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

Per l'elaborazione delle ordinanze d'esecuzione, d'intesa con la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) sono stati istituiti gruppi di lavoro misti Confederazione / Cantoni. In occasione di una seduta tenutasi il 28 marzo 2007, il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione relativa alle predette ordinanze. La consultazione si è protratta fino al 30 giugno 2007.

1.2. Principali risultati della procedura di consultazione

Le ordinanze d'esecuzione della LStr sono state approvate dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione, come pure il fatto di riassumere in un'unica ordinanza le cinque ordinanze prevenienti. Alcuni partecipanti deplorano la portata tuttavia assai cospicua delle ordinanze. D'altro canto è emersa la critica secondo cui le disposizioni sono troppo poco circostanziate e pertanto non sufficientemente definite. Ciò potrebbe provocare disparità di trattamento al momento dell'esecuzione nei Cantoni.

Nelle prese di posizione sono parzialmente ripetuti i medesimi argomenti già adottati al momento dell'elaborazione della nuova LStr.

1.2.1. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Validità del permesso di dimora (art. 58 cpv. 2 OASA): una netta maggioranza dei Cantoni, l'UDC e diverse organizzazioni specializzate respingono la nuova disciplina secondo cui i familiari stranieri di un cittadino svizzero possono ora ottenere un permesso di dimora valido per cinque anni a condizione che non vi siano indizi d'elusione delle prescrizioni sull'ammissione. La disciplina è stata introdotta nell'ottica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il quale prevede parimenti un permesso valido cinque anni per i familiari stranieri di cittadini dell'UE/AELS.

Stando a questi partecipanti, la cospicua durata di validità (sinora la validità era di un anno) ostacola la lotta agli abusi nel contesto dei matrimoni di compiacenza o dei matrimoni forzati. Al momento di una prima domanda del permesso è inoltre difficile stabilire se vi sono indizi di abuso.

Ballerine di cabaret (art. 34 OASA): vista la problematica particolare della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento, la maggior parte dei Cantoni, il PS e in particolare organizzazioni femminili e di aiuto sono favorevoli al mantenimento dell'attuale statuto delle ballerine di cabaret, il quale offre a queste donne una certa protezione. Nel contempo, alcuni di questi partecipanti chiedono un miglioramento di tale protezione.

Una piccola minoranza dei Cantoni nonché l'ASM considerano che vi siano sufficienti possibilità di reclutare ballerine di cabaret in Svizzera o negli Stati dell'UE/AELS e chiedono che si rinunci a tale statuto speciale segnatamente a causa delle lacune per quanto concerne le possibilità di controllo.

Casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA) nonché vittime e testimoni della tratta di esseri umani (art. 35 - 36 OASA): Il PS, il PCS nonché opere di aiuto e sindacati vorrebbero

che fosse ulteriormente agevolata l'ammissione in casi personali particolarmente gravi. In tale contesto occorre menzionare esplicitamente in particolar modo i bisogni particolari di donne e bambini e limitare la libertà di apprezzamento delle autorità cantonali d'esecuzione.

Obbligo delle autorità di comunicare (art. 82 OASA): segnatamente il PS nonché sindacati e opere di aiuto ritengono che la disciplina dello scambio d'informazioni tra gli uffici principalmente interessati dalle questioni migratorie non sia proporzionata e contraddica i principi della protezione dei dati. Le comunicazioni dovrebbero avvenire solo su richiesta e in quanto effettivamente necessarie per la procedura.

D'altro lato, alcuni Cantoni, l'UDC e l'ASM auspicano che in una prossima revisione della legge sugli stranieri (art. 97 LStr) le autorità scolastiche siano parimenti assoggettate a un obbligo automatico di informare le autorità migratorie in merito agli allievi stranieri.

1.2.2. Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Alcuni partecipanti (alcuni Cantoni, il PES, il PS, alcune opere di aiuto e sindacati) chiedono che le autorità s'impegnino di più nel quadro delle misure d'integrazione e che sia maggiormente tenuto conto della situazione delle persone interessate. Altri (alcuni Cantoni e l'UDC) vorrebbero fosse menzionato nell'ordinanza che l'integrazione è in primo luogo compito delle persone straniere (art. 2 segg. OIntS).

Metà dei Cantoni, l'UDC e le organizzazioni specializzate delle autorità (ASM, AUSL) ritengono che per una buona integrazione sia necessario esigere conoscenze della lingua parlata nel *luogo di residenza* e non semplicemente di "una lingua nazionale" (art. 3 - 5 OIntS, art. 62 OASA). Ciò a maggior ragione se in base alla buona integrazione è rilasciato anticipatamente il permesso di domicilio (art. 62 OASA).

Due Cantoni, il PS, il PLR nonché opere di aiuto e sindacati chiedono che sia tralasciata la condizione secondo cui tutti i membri della famiglia devono depositare in comune la domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio. Il processo integrativo può essere più o meno rapido per ciascun richiedente. Inoltre non si devono punire i richiedenti per il cattivo contegno di un solo membro della famiglia (art. 3 - 5 OIntS, art. 62 OASA).

Una parte dei partecipanti (segnatamente il PES, opere di aiuto e sindacati) chiedono che si rinunci allo strumento dell'accordo d'integrazione giacché è applicabile solo ai cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS e inoltre sarebbe concretizzato in maniera assai diversa da un Cantone all'altro (art. 5 OIntS).

La maggioranza dei partecipanti chiede che si rinunci a obbligare i consulenti religiosi a fungere da mediatori tra gruppi di popolazione, giacché non vi è una base legale a tal proposito (art. 7 cpv. 3 OIntS). PPD, PS, UDC, CFS e ACES tengono invece a tale obbligo.

Vi sono riserve anche per quanto concerne l'obbligo di trasmettere agli stranieri assistiti le conoscenze sulle condizioni sociali e di vita, sull'ordinamento giuridico e sulle norme e regole fondamentali in Svizzera, in quanto il contenuto di questi elementi non è chiaro (art. 7 cpv. 1 lett. b OIntS).

La somma forfettaria a favore dell'integrazione, pari a 6 000 franchi, versata dalla Confederazione per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente è stata convenuta con la CDCGP e la CDOS, nel quadro dell'elaborazione dell'ordinanza (art. 19 OIntS). Ambo le organizzazioni sono pertanto d'accordo su tale importo, come pure cinque Cantoni nonché PS, PES, PPD, ASM e CFS. La maggior parte dei Cantoni e degli altri partecipanti considerano invece la somma troppo esigua. L'UDC vorrebbe che la somma forfettaria fosse versata solo per i rifugiati riconosciuti, dal momento che le persone ammesse provvisoriamente dimorano solo temporaneamente nel nostro Paese.

1.2.3. Ordinanza sugli emolumenti LStr

Due sindacati in particolare considerano i nuovi emolumenti generalmente troppo elevati. Sono inoltre criticate le aliquote divergenti a seconda che si tratti di cittadini UE/AELS (giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone) o di cittadini di Stati terzi.

Quattro organizzazioni del ramo turistico nonché il Gruppo parlamentare per il turismo e i trasporti chiedono che si rinunci ad aumentare già dal 1° gennaio 2008 l'*emolumento per il visto* da 55 a 95 franchi (art. 12 OEm-LStr). Ritengono che convenga procedere a questo adeguamento all'acquis di Schengen solo quando la Svizzera lo avrà effettivamente adottato. In caso contrario vi sarebbe pregiudizio per la concorrenzialità del settore turistico svizzero, giacché fino all'introduzione di Schengen, i viaggiatori che attraversano l'Europa dovrebbero procurarsi, oltre al visto Schengen, anche un costoso visto per entrare in Svizzera.

1.2.4. Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Segnatamente alcuni Cantoni nonché le organizzazioni specializzate in ambito di stato civile fanno osservare che un'attuazione corretta delle disposizioni in materia di lotta ai matrimoni fittizi provocherebbe nella pratica un considerevole onere lavorativo supplementare, costringendo gli impiegati dello stato civile a svolgere mansioni cui non sono abituati. Con gli effetti vi attuali non è possibile fronteggiare tale mole di lavoro supplementare. Nel quadro dell'esame per stabilire se si sia in presenza di un matrimonio fittizio è d'uopo trovare la giusta misura nonché evitare di deteriorare il rapporto di fiducia nei confronti delle autorità. Di centrale importanza è una collaborazione stretta con le autorità competenti in materia di migrazione. Pure di grande importanza sono una formazione corretta, istruzioni chiare (con cataloghi di domande) nonché un accesso globale ai pertinenti sistemi informatici nel settore migratorio (SIMIC). Occorre definire nell'ordinanza i principali indizi dell'esistenza di un matrimonio fittizio conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, contenuti nel messaggio in margine all'art. 97a CC.

Diversi partecipanti reputano superfluo uno scambio di dati tra le autorità della portata prevista.

II Parte speciale

Qui di seguito sono presentati i principali risultati della consultazione. Per motivi di spazio sono riportati solo i partecipanti che auspicano un cambiamento. I partecipanti non menzionati sono d'accordo con le proposte del Consiglio federale o non si sono espressi in merito.

1. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (O-ASA)

Osservazioni generali

GR e economiesuisse auspicano una definizione del campo d'applicazione di questa ordinanza.

SH, SZ: le disposizioni sono formulate in parte in maniera ancora troppo poco definita. Ciò potrebbe provocare disparità di trattamento.

SH: è irrealistico prevedere il 1.1.2008 quale data d'introduzione. Viene proposto il 1.1.2009.

GDS: manca una disposizione che preveda l'ammissione per la preparazione del matrimonio (analogamente all'art. 36 OLS). Una siffatta disposizione potrebbe essere inserita ad esempio nell'art. 13 OPEV o al cap. 3 sez. 4 OASA.

Art. 1: Attività lucrativa dipendente

<p>¹ È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero e che l'attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.</p>
--

² È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l'attività di apprendista, tirocinante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, artista e impiegato alla pari.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BE, FR, JU

FR e JU auspicano che l'attività svolta senza guadagno sia parimenti compresa nella definizione. BE auspica in linea di principio nuove definizioni.

Art. 2: Attività lucrativa indipendente

¹ È considerata attività lucrativa indipendente l'esercizio di un'attività nell'ambito di un'organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento del reddito, sottostante alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un'azienda di commercio, di produzione, di servizi, artigianale o di altro tipo.

² È considerata attività lucrativa indipendente anche l'esercizio di una libera professione come quella del medico, dell'avvocato o del fiduciario.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BE, OW, UR, ZG

Cerchie interessate: AUSL, USC, Intermundo

OW, UR, AUSL: nel caso dei fiduciari occorre precisare che essi sono considerati indipendenti solo se non svolgono la loro attività nel quadro di un rapporto d'impiego.

USC e Intermundo: al cpv. 2 dovrebbero essere menzionati anche gli artisti che svolgono il loro mestiere del tutto indipendentemente e autonomamente (contrariamente all'art. 1 cpv. 2 OASA).

BE auspica in linea di principio nuove definizioni.

Art. 3: Prestazione transfrontaliera di servizi

È considerata prestazione transfrontaliera di servizi l'esercizio limitato nel tempo di una prestazione di servizi in Svizzera, nell'ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: TI

La definizione dovrebbe coincidere con quella della legge sui lavoratori distaccati.

Art. 5: Permesso d'entrata

¹ Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora è accolta e se il richiedente si trova ancora all'estero, gli viene rilasciata l'assicurazione del permesso secondo l'articolo 5 capoverso 3 LStr.

² Se lo straniero in questione sottostà all'obbligo del visto, la rappresentanza svizzera all'estero riceve l'autorizzazione a rilasciargli il visto.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: GDS

GDS: cpv. 1: conformemente all'art. 5 cpv. 3 LStr, occorre l'assicurazione solo in caso di assunzione di un'attività lucrativa; qui manca tale limitazione.

Art. 6: Procedura di permesso

¹ Le condizioni d'ammissione di cui all'articolo 17 capoverso 2 LStr sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr e quando lo straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 90 LStr.

² Presi a sé stanti, atti come l'avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, l'assegnamento dei figli a una scuola, l'acquisto di un immobile, l'affitto di un'abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un'azienda o la partecipazione a un'azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.

Rifiuto o proposta di modifica

Partiti: PS

Cerchie interessate: OSAR, Aln, Caritas, Caritas Berna, CSP, PS, OSAR, Aln, Humanrights:

Al cpv. 2 occorre stralciare l'avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, giacché la Costituzione federale e la CEDU proteggono il diritto al matrimonio e alla famiglia.

CSP: al cpv. 2 occorre stralciare l'assegnamento dei figli a una scuola, giacché occorre tenere conto anche degli interessi superiori del minore. È quanto prescrive ad esempio l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo. È raccomandato di stralciare l'intero cpv. 2 giacché occorrerebbe in ogni caso esaminare le circostanze del caso individuale.

Art. 7: Permessi per l'esercizio di una professione

Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione presuppongono l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora nel quadro del diritto in materia degli stranieri. In mancanza di questi ultimi, l'autorità che ha rilasciato il permesso deve iscrivervi una corrispondente riserva.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: FR, JU, NE, OW, VD

Cerchie interessate: AUSL

FR, JU, NE, OW, VD, AUSL: occorre affermare più chiaramente che i permessi del diritto in materia di stranieri non possono essere sostituiti da nessun altro permesso. Proposta di formulazione di OW: "...presuppongono l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora *con attività lucrativa*...". L'AUSL fa una proposta analoga.

Art. 8: Documenti di legittimazione esteri

¹ Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione:

- a. i documenti di legittimazione rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, sempreché dimostrino l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e sempreché il titolare possa con un tale documento rientrare in qualsiasi momento in tale Stato;
- b. altri documenti di legittimazione che garantiscono al titolare di poter con un tale documento rientrare in qualsiasi momento nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento;
- c. altri documenti di legittimazione che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento.

² Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:

- a. risulta impossibile procurarsi un tale documento;
- b. non si può esigere dallo straniero che si rivolga all'autorità competente del suo Paese di origine o di provenienza per il rilascio o il rinnovo di un documento di legittimazione (art. 89 e 90 lett. c LStr);
- c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dall'UFM giusta l'articolo 4 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004¹ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);
- d. lo straniero non possiede un documento di legittimazione estero valido e ha ricevuto dall'UFM un titolo di viaggio per rifugiati secondo l'articolo 3 ODV.

³ Nell'ambito della procedura di notificazione e di permesso, le autorità competenti possono esigere la presentazione del documento di legittimazione originale. Possono ordinare il deposito dei documenti di legittimazione se vi sono indizi concreti che i documenti possano essere distrutti o resi inservibili.

⁴ Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare il documento di legittimazione estero alle autorità competenti per il controllo delle persone o, se non lo porta con sé, a presentarlo entro un termine adeguato.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AR, AI, BS, BL, BE, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, TI, TG, UR, VS; ZH

Partiti: UDC

Cerchie interessate: GDS, ASM, AUSL

AG, AR, AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, TI, TG, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AUSL auspicano che nel cpv. 2 lett. a e b figurino una descrizione concreta e oggettiva dei casi in cui non è possibile procurarsi i documenti oppure non si può esigere dallo straniero che si rivolga all'autorità competente del suo Paese; se del caso con un rinvio alla legge sull'asilo. Le prove devono essere adottate dai richiedenti. Le autorità non devono essere tenute a confutare pertinenti affermazioni. Proposta di formulazione della lett. a: "*è comprovata l'impossibilità oggettiva di procurarsi tale documento*". Le nozioni non chiare vanno inoltre esplicitate mediante istruzioni della Confederazione.

BS: il cpv. 3 non va formulato come prescrizione potestativa, giacché in siffatti casi occorre sempre depositare i documenti. Il cpv. 3 va inoltre completato: dev'essere possibile ordinare il deposito dei documenti anche qualora non appaia garantita la partenza alla fine del soggiorno previsto; in siffatti casi capita spesso che i documenti vengano occultati. Siccome passaporti e documenti d'identità restano proprietà dello Stato emittente, un deposito a lungo termine potrebbe essere problematico.

AI, BL, BE, GL, GR, TG, ZH, ASM: nel cpv. 3 dovrebbe essere menzionato esplicitamente che le autorità sono autorizzate anche a fare delle copie di questi documenti.

GDS: non esistono basi legali sufficienti per il ritiro dei documenti giusta il cpv. 3; l'art. 13 cpv. 1 LStr prevede solo l'obbligo di presentarli. Occorre pertanto stralciare il capoverso.

Art. 9: Soggiorno senza notificazione

¹ Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso).

² Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStr devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BS, BL, BE, FR, GR, JU, OW, SG, SH, TI, TG, VS

Partiti: UDC

Cerchie interessate: ASM, AUSL

AI, BS, BL, BE, FR, GR, JU, OW, TI, TG, VS, ASM, AUSL: occorre esplicitare le modalità di computo dei sei mesi di cui al cpv. 1: dall'entrata o per anno civile?

¹ RS 143.5

AI, BL, BE, GL, GR, SH, TG, VS, UDC, ASM: la disposizione dev'essere completata con l'obbligo della persona interessata, se del caso, di dimostrare la data dell'entrata o del soggiorno mediante documenti idonei (contratto d'affitto, fatture di alberghi ecc.).

BS auspica una disciplina, nel cpv. 1, secondo cui continua ad essere escluso un soggiorno ininterrotto di sei mesi ripartito su due periodi di sei mesi (ovvero tre mesi alla fine e tre mesi all'inizio).

SG: non è chiaro se questa disciplina si distanzia o no dalla prassi attuale.

Art. 10: Soggiorno con notificazione

¹ Lo straniero deve notificarsi entro otto giorni presso il Servizio designato dal Cantone, qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d'entrata (art. 5).

² Lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9), se dopo l'entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, LU, TI, TG, ZH

Cerchie interessate: ASM

AR, AI, BL, BE, GL, GR, LU, TI, TG, ASM: nel cpv. 1 occorre indicare esplicitamente che il termine di 8 giorni comincia a decorrere con l'entrata.

AI, BL, BE, GL, GR, TG, ZH, ASM si chiedono se occorra definire più da vicino la nozione di notificazione dell'arrivo e della partenza, propria al diritto in materia di stranieri (p.es.: regolamento del soggiorno presso la competente autorità in materia di stranieri). Nel cpv. 2 occorre precisare che è necessaria la notificazione se inizialmente era previsto un soggiorno senza attività lucrativa.

FR, JU, VS: il termine di notificazione di otto giorni di cui al cpv. 1 non coincide con il termine usuale di 14 giorni previsto dalla legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArm ; RS 431.02). Anche nel settore degli stranieri il termine di notificazione dovrebbe essere di 14 giorni. La stessa osservazione vale per gli art. 15 e 16.

Art. 11: Proroga del visto

Lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga alla competente autorità cantonale, al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto, se la partenza non può avvenire entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: LU

LU: occorre precisare il tenore: "... deve chiederne la proroga alla competente autorità cantonale, *al momento in cui è noto il motivo della proroga* o al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto...".

Art. 12: Attività lucrativa di breve durata

¹ Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera per un totale massimo di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a) non ha bisogno di un documento di legittimazione per stranieri e non deve nemmeno notificarsi. Fanno eccezione le ballerine di cabaret ai sensi dell'articolo 34.

² Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

³ Le ballerine di cabaret (art. 34) e gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera. Per soggiorni fino a un totale di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi non hanno bisogno di un documento di legittimazione per stranieri.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, BS, VD, JU, NE, TI, VD, VS

Cerchie interessate: AUSL, UCS, ACS, GDS

AG, BS: cpv. 1: non si deve rinunciare all'obbligo di notificarsi.

OW, AUSL: nel cpv. 1 occorre unicamente indicare che non è necessario notificarsi. In tal caso è parimenti chiaro che non occorre rilasciare un permesso.

UR: nei cpv. 1 e 2 occorre utilizzare quale base di computo l' "anno civile" e non "un arco di tempo di 12 mesi".

SG chiede che nei cpv. 1 e 2 sia rinviato all'art. 5 cpv. 1 OASA.

JU, NE, TI, VD, VS, UCS, ACS: cpv. 3: per le ballerine di cabaret occorre un obbligo del permesso sin dal primo giorno, in modo da consentire i controlli necessari.

GDS: vi è contraddizione tra i cpv. 1 e 3 per quanto concerne l'emissione del permesso.

Art. 14: Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni

¹ Lo straniero che fornisce una prestazione transfrontaliera di servizi (art. 3) o che svolge temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all'estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.

² Se l'attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l'attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell'autorità competente.

³ Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un'attività lucrativa transfrontaliera nei seguenti settori:

- a. l'edilizia, l'ingegneria e i rami accessori dell'edilizia;
- b. la ristorazione e i lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;
- c. i servizi di sorveglianza e di sicurezza;
- d. il commercio ambulante secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante;
- e. il settore a luci rosse.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BL, BS, BE, GL, GR, TG, ZH

Cerchie interessate: ASM

AI, BL, BS, GL, GR, TG, ZH, ASM auspicano che il termine di 8 giorni di cui al cpv. 1 sia portato almeno ad un mese. Ciò libererebbe le autorità competenti in materia di stranieri da un considerevole quanto inutile onere amministrativo. BE auspica un termine di tre mesi, analogamente a quello previsto dalla legge sui lavoratori distaccati.

OW, TI, AUSL approvano invece esplicitamente l'attuale regola degli otto giorni. Sarebbe incomprensibile se da un lato venissero potenziate le attività di controllo nel quadro della legge sui lavoratori distaccati e della legge sul lavoro nero, e dall'altro venissero create nuove possibilità di rapporti di lavoro non regolati nel settore della prestazione di servizi.

SG: nel cpv. 1 occorre precisare che il permesso deve sussistere *prima* dell'inizio dell'attività lucrativa.

Art. 15: Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza

¹ Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro otto giorni presso il Servizio competente nel nuovo luogo di residenza ed, entro lo stesso termine, notificare la sua partenza al Servizio competente nel precedente luogo di residenza.

² Lo straniero che si trasferisce all'estero deve notificare entro otto giorni la sua partenza al Servizio competente nel precedente luogo di residenza.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, TG, VS

Cerchie interessate: ASM

BS: considera che non sia logico fissare un termine nel cpv. 2. La notificazione deve comunque avvenire prima della partenza, con restituzione della carta di soggiorno. Se del caso occorre definire da che momento decorre il termine di otto giorni e se è ancora possibile notificare la partenza per scritto a partenza avvenuta.

AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, TG, ASM: occorre inoltre precisare che l'assenza di un obbligo di notificarsi dal profilo del diritto in materia di stranieri non influisce su altri obblighi di notificazione (del diritto civile, del diritto fiscale).

TG: manca una disciplina in materia di notificazione in caso di trasloco *all'interno* del Comune. Finora l'art. 2 cpv. 11 ODDS rinviava alle disposizioni comunali. Se del caso, occorre anche qui prevedere un termine di otto giorni.

VS: non è chiaro come tale obbligo di notificazione debba essere applicato (vedasi anche l'art. 12).

Art. 16: Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali

¹ Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un'attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro Comune o Cantone deve notificarsi entro otto giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.

² Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro otto giorni la sua partenza al Servizio competente secondo il capoverso 1.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BE

Cerchie interessate: GDS

BE auspica in linea di principio una disciplina per quanto concerne i soggiorni settimanali oltre il confine (soggiorno settimanale in Svizzera, luogo di residenza all'estero).

GDS: non occorre un obbligo di notificarsi per i soggiornanti settimanali stranieri. Un siffatto obbligo è del resto poco praticabile; la disposizione va pertanto stralciata.

Ulteriori osservazioni

VD dubita che l'abolizione dell'attuale consenso nella LStr sia opportuna. Con esso va infatti perduto un importante strumento di controllo.

Art. 18: Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento

¹ Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest'ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va consegnato all'autorità cantonale competente.

² Nel caso di un gruppo, la notificazione può essere fatta sotto forma di lista firmata dalla guida responsabile del gruppo.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BL, BE, GR, TI, VS, ZH

Cerchie interessate: ASM

ZH: complemento al cpv. 1: "... Il modulo di notificazione va consegnato, *risp. i dati vanno trasmessi elettronicamente* all'autorità cantonale competente." Con ciò è tenuto conto del fatto che alcuni Cantoni svolgono il controllo degli alberghi esclusivamente per via elettronica.

AI, BL, BE, GL, GR, TI, ZH; ASM: il cpv. 2 non va formulato come disposizione potestativa. Qui occorre una soluzione unitaria. La decisione non può essere lasciata al gruppo.

VS: proposta di modifica al cpv. 2: "... durch *den* verantwortlichen Reiseleiter..." (concerne solo il tedesco).

Art. 19 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

¹ Per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa, i Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 1 lettera a.

² Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

³ Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione per i permessi di soggiorno di breve durata. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 1.

⁴ Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata gli stranieri che:

- a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un totale massimo di quattro mesi, a condizione che:
 1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e
 2. il numero di tali stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e giustificati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
- b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nel campo della musica, della letteratura, dello spettacolo e delle arti figurative o come artisti di circo e di teatro di varietà.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: ZG

Cerchie interessate: Gastrosuisse

ZG auspica una formulazione più restrittiva nel cpv. 4 lett. a cifra 2: la nozione di "casi eccezionali" dev'essere sostituita mediante quella di "casi eccezionali motivati".

Gastrosuisse: occorre stralciare la limitazione a un quarto dell'effettivo totale del personale nel cpv. 4 lett. a cifra 2.

Art. 20: Contingenti dei permessi di dimora

¹ Per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa, i Cantoni possono rilasciare permessi di dimora computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numero 1 lettera a.

² Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

³ Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione per i permessi di dimora. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 2.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: GDS

GDS vorrebbe aumentare i contingenti.

Art. 21: Senza computo sui contingenti

Non v'è computo sui contingenti (art. 19 e 20), se lo straniero:

- a. rinuncia all'attività lucrativa autorizzata in Svizzera;
- b. lascia la Svizzera entro 90 giorni dall'inizio dell'attività lucrativa.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: FER

FER: nella lett. a occorre inserire un termine durante il quale, in caso di rinuncia al posto, non vi è computo sui contingenti.

Art. 22: Condizioni di salario e di lavoro

¹ Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate giusta le prescrizioni legali, i contratti collettivi e i contratti normali di lavoro nonché i salari e le condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.

² Il datore di lavoro deve presentare all'autorità preposta al mercato del lavoro un contratto di lavoro o una conferma del mandato. Nel caso di prestazione transfrontaliera di servizi va presentata la conferma del distacco e il contratto relativo alla prestazione di servizi. Tali documenti devono contenere indicazioni sulla durata dell'attività lucrativa, sulle condizioni d'assunzione e sul salario.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: FR, OW

Partiti: PS

Cerchie interessate: AUSL, USS, Unia, USC, Intermundo, CVAM, CP

USC, Intermundo: l'ultimo periodo del cpv. 1 va stralciato.

FR, OW, AUSL: nel cpv. 2 occorre sostituire la nozione di "autorità preposta al mercato del lavoro" mediante quella di "competente autorità", giacché in singoli Cantoni l'autorità competente in materia di stranieri e l'autorità preposta al mercato del lavoro sono riunite in un'unica autorità.

PS, USS, Unia: occorre considerare anche gli orari di lavoro.

CVAM, CP: i dati scritti relativi ai datori di lavoro devono limitarsi ai punti contenuti nell'art. 330b del Codice delle obbligazioni (obbligo di informare).

Art. 23: Condizioni personali

¹ La prova che il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari può in particolare essere prodotta mediante:

- a. una dichiarazione di garanzia con una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera;
- b. la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente valori patrimoniali del richiedente;
- c. l'assicurazione di una borsa di studio o di un prestito per la formazione.

² La partenza dalla Svizzera è in particolare ritenuta assicurata, se:

- a. il richiedente firma una corrispondente dichiarazione d'impegno;
- b. non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che il richiedente intende soggiornare in modo duraturo in Svizzera;
- c. il programma di formazione è rispettato.

³ È autorizzato un solo corso di formazione o di perfezionamento che non può durare più di otto anni. Sono possibili deroghe unicamente in casi singoli motivati.

⁴ L'esercizio di un'attività lucrativa è retto dagli articoli 38-40.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BS, AR, BL, BE, FR, GL, JU, LU, NE, SG, TG, VD, VS, ZH

Partiti: PS

Cerchie interessate: GDS, Scuole universitarie, USU, ASM

USU: il cpv. 1 potrebbe essere abusato, nel quadro della tratta di esseri umani, da persone abbienti in Svizzera, ad esempio per far ammettere in Svizzera ballerine di cabaret oppure donne nel quadro di matrimoni combinati, senza che sia prevista una formazione in Svizzera.

AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, NE, TG, VS, ZH, ASM: nel cpv. 1 lett. a occorre precisare che una siffatta dichiarazione di garanzia può essere fornita solo da cittadini svizzeri o da persone titolari di un permesso di dimora o di domicilio (permesso B o C).

VD non condivide quanto sopra e vorrebbe che nel cpv. 1 lett. a si rinunciasse esplicitamente alla formulazione "con domicilio in Svizzera"; spesso i genitori all'estero sono in grado di finanziare senza problemi la formazione dei figli in Svizzera.

FR, JU: occorre rinunciare a elencare nel cpv. 1 lett. a le possibilità di finanziamento, così da lasciare alle autorità sufficiente libertà di manovra in caso di eventuali abusi. Tali possibilità vanno tuttavia menzionate in pertinenti istruzioni.

BS: nel cpv. 1 lett. a occorre servirsi della nozione di "dichiarazione d'impegno" (come nel cpv. 2 lett. a e anche nella OPEV, conformemente alla terminologia Schengen).

Scuole universitarie, USU: per la prova dei mezzi finanziari giusta il cpv. 1 dev'essere tenuto conto anche del reddito dell'attività lucrativa (art. 40 OASA; p.es. per i dottorandi).

AI, BL, FR, GL, JU, NE, TG, VS, ZH, ASM: una banca giusta il cpv. 1 lett. b deve avere una sede anche in Svizzera.

VD: nel cpv. 1 lett. b occorre precisare cosa s'intende per "banca ammessa in Svizzera". Del resto non è chiaro come mai sia necessario che la banca sia ammessa in Svizzera.

AI, BL, FR, GL, GR, JU, ZH, ASM: nel cpv. 1 lett. c occorre precisare che sono accettati solo borse di studio o prestiti per la formazione svizzeri.

PS, GDS chiedono che il cpv. 2 lett. b sia stralciato. Proprio dei soggiorni precedenti potrebbero giustificare che una persona desideri svolgere una formazione nel nostro Paese (conoscenze linguistiche); inoltre la disposizione è formulata in maniera troppo aperta e può dar adito a decisioni arbitrarie.

NE, VD: nel cpv. 1 lett. c va precisato che le borse di studio e i prestiti per la formazione stranieri sono accettati solo se coprono effettivamente tutti i costi del soggiorno e provengono da un'istituzione riconosciuta.

NE: occorre precisare che le condizioni del cpv. 1 devono essere adempite cumulativamente.

BS, LU: nel cpv. 2 lett. c occorre dire chiaramente che non è automaticamente possibile cambiare orientamento degli studi. Nel cpv. 3 occorre ridurre a 5 - 6 anni la durata massima della formazione. VS considera parimenti che un termine di otto anni è eccessivo e che occorre una disciplina più differenziata a seconda del tipo di formazione.

ZH: cpv. 2 lett. c: il rispetto del programma di formazione non può affatto essere valutato al momento della decisione d'ammissione.

FR, JU: nel cpv. 2 occorre menzionare esplicitamente che nel Paese d'origine deve regnare una situazione generale favorevole al ritorno.

LU: il cpv. 2 va completato con una lettera d secondo cui lo Stato d'origine dev'essere disposto a rilasciare dei documenti ai propri cittadini anche contro la loro volontà nonché ad accettare il rimpatrio.

LU: il cpv. 2 va completato con una lettera e dal tenore seguente: "... dalla dichiarazione d'idoneità da parte della Rappresentanza svizzera nello Stato d'origine emerge che sono disponibili le conoscenze linguistiche necessarie per la formazione, che la formazione o il perfezionamento corrisponde alla carriera professionale perseguita sinora e favorisce l'avanzamento ulteriore nel Paese d'origine e che tale Paese non offre formazioni o perfezionamenti analoghi."

VD: occorre precisare che le condizioni del cpv. 2 devono essere adempite cumulativamente.

Scuole universitarie: la proroga del permesso dev'essere possibile anche considerato il cpv. 2, purché siano adempite le pertinenti condizioni.

NE, VD auspicano che si rinunci a indicare esplicitamente una durata massima nel cpv. 3; NE propone una formulazione analoga a quella dell'art. 18 cpv. 2 ODDS: "per il tempo necessario ad un corso normale di studi".

ZH: non risulta chiaro come venga computato il termine di otto anni previsto nel cpv. 3. Per ogni corso di studi oppure per il soggiorno globale in Svizzera? Senza formazione linguistica preliminare?

Scuole universitarie: il termine di otto anni previsto nel cpv. 3 dev'essere computato per ogni formazione, altrimenti sarebbe troppo esiguo (p.es. per conseguire un bachelor, un master e un dottorato).

AR, AI, SG: per una formazione in Svizzera occorre inoltre fissare a 30 anni il limite massimo d'età.

AR, AI, BL, GL, GR, TG, VD, VS, ZH, ASM: bisogna esigere anche esami d'idoneità e esami linguistici per l'ammissione. Proposta: "È possibile far dipendere l'ammissione alla formazione e al perfezionamento da un esame d'idoneità, in particolare da un esame linguistico."

Ulteriori osservazioni

Le Réseau: in margine alla dichiarazione d'impegno di cui al cpv. 2 lett. a occorre precisare che a determinate condizioni è possibile l'ulteriore soggiorno in Svizzera (art. 47 OASA).

Art. 24: Requisiti delle scuole

¹ Le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono autorizzare l'ammissione unicamente in scuole riconosciute.

² Il programma d'insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti.

³ La direzione della scuola deve confermare che le premesse relative alle conoscenze linguistiche e all'istruzione per quanto concerne la prevista formazione o il previsto perfezionamento sono adempite.

⁴ In casi motivati, le competenti autorità possono esigere un esame linguistico.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, FR, NE, OW, SG, UR

Cerchie interessate: GDS; Intermundo, TS, AUSL, USU

FR, OW, UR, AUSL: cpv. 1: in particolare per le scuole in ambito turistico e alberghiero dovrebbe essere indispensabile un riconoscimento ufficiale (p.es. "Eduqua"). Cattive scuole nuocerebbero all'immagine della Svizzera.

Hotelleriesuisse: cpv. 1: nel contesto della restrizione dell'ammissione dovrebbero essere riconosciute anche le scuole iscritte nel Registro delle scuole private (www.swissprivateschool-register.com).

TS: cpv. 1: ultimo periodo: le competenti autorità limitano l'ammissione a scuole riconosciute o iscritte nel Registro delle scuole private.

USU: cpv. 1: occorre precisare che qui è la scuola (e non la persona interessata) a dover rispettare il programma d'insegnamento.

USU: nel cpv. 2 occorre parimenti precisare che si parla qui della scuola e non della persona interessata.

AR, SG: cpv. 3 e 4: vi è da dubitare che scuole miranti a un guadagno stabiliscano conferme corrette. Si devono preferire i controlli giusta il cpv. 4.

NE, VD: nei cpv. 3 e 4 occorre prevedere eventuali sanzioni contro le scuole che forniscono false indicazioni.

Intermundo: occorre stralciare i cpv. 3 e 4 giacché nel quadro dello scambio di giovani l'apprendimento di una lingua costituisce per eccellenza una buona introduzione a un'altra cultura.

GDS, USU: non risulta chiaro come mai, oltre alla prova giusta il cpv. 3, in virtù del cpv. 4 si debba esigere anche un esame linguistico. Il capoverso va pertanto stralciato.

Art. 25

¹ L'età minima per l'ammissione di redditeri è di 55 anni.

² Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, se:

- a. sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera di una certa durata, in particolare vacanze, formazione o attività lucrativa;
- b. vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera (genitori, figli, nipoti o fratelli); oppure
- c. antenati erano cittadini svizzeri.

³ Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all'estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, AI, BL, FR, GR, NE, SG, TI, TG

Cerchie interessate: ASM, CSP

CSP: considerata la bassa speranza di vita in determinati Paesi, l'età massima di cui al cpv. 1 dovrebbe essere fissata ad esempio a 45 anni.

AI, BL, GL, GR, TG, ASM: nel cpv. 2 lett. a occorre parlare di "precedenti ripetuti soggiorni in Svizzera"; un unico soggiorno non basta.

AI, BL, GL, GR, SH, TI, ASM: nel cpv. 2 lett. c occorre introdurre un limite ragionevole, ad esempio parenti in linea ascendente fino alla terza generazione compresa.

AR, SG: il ricongiungimento dei genitori (cpv. 2 lett. b) dovrebbe essere possibile solo se ad esempio non vi sono parenti stretti all'estero e sussiste un rigore personale grave.

FR, JU: occorre esigere anche che i richiedenti dispongano di mezzi finanziari *propri* (cfr. art. 28 lett. c LStr).

NE, VD vorrebbero inoltre prescrivere, analogamente all'attuale art. 34 lett. d OLS, che il centro degli interessi debba essere trasferito in Svizzera. Ciò ha anche conseguenze ad esempio in materia fiscale.

Ulteriori osservazioni

GDS: per quanto concerne i mezzi finanziari sufficienti giusta l'art. 28 lett. c LStr occorre inserire un capoverso supplementare dello stesso tenore dell'art. 23 cpv. 1 lett. a e b OASA (prova dei mezzi finanziari per un soggiorno di formazione).

Art. 26: Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata

¹ Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- c. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStr.

² L'attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD

Cerchie interessate: CFS, GDS

VD, CFS vorrebbero che fosse agevolata l'attività lucrativa dei familiari dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, e che fosse quindi ammessa anche un'attività lucrativa indipendente.

VD, CFS, GDS chiedono che si rinunci a esigere che siano adempite le condizioni personali (cpv. 1 lett. c).

Il TAF rileva che non vi è una disciplina esplicita della procedura concernente le deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 segg. LStr, art. 26 segg. OASA). Non è chiaro se la decisione in merito avviene nel quadro della procedura d'approvazione (art. 86 cpv. 2 lett. a OASA) oppure - conformemente alla prassi attuale - in una procedura a parte. Dal punto di vista del diritto procedurale, una procedura a parte è superflua in quanto dal 1.1.2007 non è più possibile ricorrere dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 5 LTF).

Art. 27: Familiari stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa

Il coniuge straniero e i figli stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa sono autorizzati a esercitare una tale attività, se:

- a. per un'attività dipendente vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. per un'attività indipendente sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, BS, FR, GR, OW, TI, UR, ZG

Partiti: PS

Cerchie interessate: AUSL, USS, Unia, GDS, HKAGR, Hal

AG, BS, FR, GR, OW, TI, UR, ZG, AUSL, GDS, HKAGR ritengono che anche per i familiari con diritto di esercitare un'attività lucrativa debba essere effettuato il controllo delle condizioni di salario e di lavoro onde evitare gli abusi.

PS, Hal: visto il diritto garantito per legge di svolgere un'attività lucrativa e vista l'assenza del controllo delle condizioni di salario e lavoro, l'inoltro di una domanda del datore di lavoro (lett. a) costituisce un inutile onere burocratico cui si dovrebbe rinunciare.

Hal auspica che si rinunci al controllo anche in caso di attività lucrativa indipendente (lett. b).

Art. 29: Figli stranieri di cittadini svizzeri

¹ I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 LStr possono ottenere un permesso di dimora, se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 31b capoverso 1, 58a capoversi 1 e 3 e 58c capoverso 2 della legge sulla cittadinanza (LCit)².

² L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: GDS

GDS ritiene che i figli di un genitore naturalizzato (art. 31a LCit) sarebbero ingiustamente sfavoriti. Bisogna dunque che anche essi figurino nella presente disciplina.

Art. 30: Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza

¹ Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 23 LCit) può ottenere un permesso di dimora, se ha legami stretti con la Svizzera.

² RS 141.0

² L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.

³ Le persone cui la cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell'articolo 41 LCit³ o revocata in virtù dell'articolo 48 LCit sottostanno alle condizioni generali d'ammissione della LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BL

Cerchie interessate: ASM

BL, ASM: nel cpv. 1 occorre precisare la nozione di "vincoli stretti con la Svizzera" mediante esempi.

Art. 31: Casi personali particolarmente gravi

¹ Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

- a. l'integrazione del richiedente;
- b. il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente;
- c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
- d. la situazione finanziaria e la volontà di partecipare alla vita economica;
- e. la durata della presenza in Svizzera;
- f. lo stato di salute;
- g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.

² Il richiedente deve rivelare la sua identità.

³ L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

⁴ L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato, se:

- a. sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr;
- b. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

⁵ Se l'esercizio di un'attività lucrativa non era stato possibile a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi⁴, il fatto va considerato nella valutazione della situazione finanziaria e della volontà di partecipare alla vita economica (cpv. 1 lett. d).

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, VS, NE

Partiti: PES, PS, PCS

Cerchie interessate: Aln, GDS, CFS, CDI, ACS, UCS, Piattaforma sans-papiers, FCES, OSAR, FSM, USS, CRS, TS, TDF, Unia, Città di ZH

Il PCS approva la disposizione ma sottolinea la necessità di coerenza rispetto all'ordinanza sull'integrazione.

PES, PS, Piattaforma sans-papiers e, per analogia, FSM, USS, unia: cpv. 1: occorre riformulare i criteri e presentarli in maniera non cumulativa, considerando debitamente i bisogni delle donne e dei bambini.

PS, USS, TDF, unia: cpv. 1, periodo introduttivo: la parola "può" va sostituita mediante "deve"; qui non dev'essere lasciato posto all'apprezzamento da parte delle autorità.

³ RS 141.0

⁴ RS 142.31

OSAR, Aln, in parte TS: cpv. 1 lett. b e d: è proposto lo stralcio in quanto già contenute nell'art. 4 OIntS.

AG: cpv. 1 lett. d: la volontà non basta, occorre formulare la condizione di due anni di attività lucrativa regolare.

CFS: cpv. 1 lett. f: si presume un caso personale particolarmente grave qualora una persona dipenda da una permanenza in Svizzera per motivi di salute (complemento analogo anche nella lett. g).

ACS, Città di ZH, CDI, UCS: nuovo cpv. 1 lett. h: "la situazione speciale delle vittime e dei testimoni della tratta degli esseri umani, segnatamente qualora un ritorno al Paese d'origine possa mettere tali persone in pericolo."

VS: il cpv. 5 può essere stralciato in quanto nel cpv. 1 lett. d è già questione della volontà di partecipare alla vita economica.

CFS, ACS, Città di ZH, CDI, UCS: complemento al cpv. 5: "...dello stato di salute, *della situazione familiare* o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi³, il fatto va considerato nella valutazione *dell'integrazione*, della situazione finanziaria e della volontà di partecipare alla vita economica".

OSAR, Aln: cpv. 5: "... dello stato di salute o delle limitazioni giuridiche o effettive allo svolgimento di un'attività lucrativa del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi³, il fatto va considerato nella valutazione ~~della situazione finanziaria e~~ della volontà di partecipare...".

NE e, per analogia, VD: occorre aggiungere una disposizione analoga all'attuale art. 36 OLS: "Per motivi importanti possono essere rilasciati permessi di dimora ad altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa."

FCES: nell'art. 31 occorre aggiungere una disposizione secondo cui le raccomandazioni della commissione incaricata di valutare i casi personali particolarmente gravi sono vincolanti nel quadro del processo decisionale.

CRS: occorre accordare un'importanza determinante al grado d'integrazione.

CDI: occorre menzionare esplicitamente in questo articolo anche le vittime della violenza domestica.

Art. 32: Importanti interessi pubblici

¹ Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

- a. aspetti culturali significativi;
- b. ragioni politiche;
- c. notevoli interessi fiscali cantonali.

² Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 capoverso 3 o 4.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: NE, VD

Cerchie interessate: GDS, Intermundo

NE, in parte VD: occorre completare il cpv. 1 lett. a con il perfezionamento scientifico, tecnico ed economico (a livello nazionale e regionale); nelle lett. b ed c devono essere menzionate ragioni politiche generali e interessi cantonali in ambito economico.

Intermundo: occorre completare il cpv. 1 lett. a: "aspetti culturali significativi, *segnatamente nel settore dello scambio di giovani*".

GDS: occorre stralciare il cpv. 1 lett. c.

Ulteriori osservazioni:

Cantoni: TI

Cerchie interessate: UCS; Città di ZH

Città di ZH, UCS: osservazione in merito al rapporto esplicativo: gli interessi fiscali non vanno correlati con le spese per l'aiuto sociale in ambito migratorio.

TI: la regolamentazione prevista non deve condurre a una prassi più severa di quella attuale.

Art. 34: Ballerine di cabaret

¹ Una ballerina di cabaret straniera può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata soltanto se:

- ha almeno 20 anni;
- può provare che ha un'assunzione in Svizzera per almeno quattro mesi consecutivi;
- il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della legge federale del 6 ottobre 1989⁵ sul collocamento e il personale a prestito (LC).

² Indipendentemente dai contingenti di cui all'allegato 2, i Cantoni possono nel quadro del numero massimo secondo il capoverso 5 rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata per otto mesi al massimo nell'arco di un anno civile a straniere che si producono come ballerine di cabaret. Il soggiorno in Svizzera senza attività lucrativa è computato in tale durata e può essere al massimo di un mese.

³ Fra due permessi di otto mesi al massimo, la ballerina di cabaret straniera deve soggiornare per almeno due mesi all'estero.

⁴ La domanda di sostituzione di una ballerina di cabaret straniera con un'altra ballerina straniera proveniente dall'estero è accolta soltanto se il datore di lavoro dimostra che la persona originariamente prevista ha rinunciato al posto prima del suo arrivo in Svizzera e presenta tale domanda prima della data prevista per l'inizio del lavoro.

⁵ Le competenti autorità cantonali stabiliscono conformemente alle istruzioni dell'UFM il numero massimo di ballerine di cabaret per azienda. Controllano inoltre le condizioni di salario e di lavoro.

⁶ L'UFM è competente per l'approvazione del numero massimo nelle aziende che assumono più di sei ballerine di cabaret.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, AI, BL, GL, NE, SG, SZ, TG, VD, VS

Cerchie interessate: ASM, Travail Suisse

Il numero di Cantoni che si pronunciano in modo esplicito a favore del mantenimento dello statuto di ballerina di cabaret è relativamente esiguo (BS, GR, TI). Nove Cantoni non si esprimono affatto (AG, BE, LU, OW, NW, SH, SO, UR, ZG) mentre BS, GR, TI, JU, FR auspicano precisazioni. ZH dal canto suo attende delle riforme.

Il fatto che lo statuto consente per lo meno una certa protezione delle ballerine di cabaret è addotto quale elemento positivo da PS, USS, Unia (con rinvio alla posizione in merito del FIZ), Città di ZH, UCS, ACS, EFS, CSDP. In base alle esperienze nonché ai risultati di diversi studi specialistici, lo statuto appare come un "male minore", in quanto uno statuto illegale favorisce lo sfruttamento.

ZH auspica riforme per quanto concerne la regolamentazione dello statuto delle ballerine di cabaret. I Cantoni e le associazioni favorevoli al mantenimento dello statuto chiedono tuttavia miglioramenti nel settore dell'informazione (diritti e doveri), dei controlli (condizioni di salario e di lavoro, alloggi, agenzie) nonché per quanto concerne lo statuto delle donne (cambiamento di ramo economico, proroga del periodo senza attività lucrativa). L'Unione padronale e GastroSuisse respingono le limitazioni di cui al cpv. 1 lett. b (assunzione per almeno quattro mesi).

FR e JU chiedono chiare basi giuridiche per il salario minimo e si dicono urtati dal fatto che in questo ambito non sono applicabili le condizioni d'ammissione usuali.

Dieci Cantoni (AR, AI, BL, GL, NE, SG, SZ, TG, VD, VS) nonché l'ASM si esprimono esplicitamente e, in parte, decisamente contro lo statuto. In un mestiere caratterizzato da un tale elevato potenziale di abuso dovrebbe vigere il divieto di rilasciare permessi. Da un lato viene messa in dubbio la funzione di protezione esplicita dallo statuto, d'altro lato viene rilevato che in questo caso non è possibile giustificare uno statuto d'eccezione, tanto più che le pos-

⁵ RS 823.11

sibilità di reclutamento in Svizzera e nell'UE/AELS sarebbero sufficienti (diversi Cantoni applicano già sinora una siffatta limitazione). Questa posizione è sostenuta da Travail Suisse.

Art. 35: Tempo di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani

¹ Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che nel caso di uno straniero senza soggiorno regolato si tratti di una vittima o di un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri accordano un tempo di riflessione. Durante il tempo di riflessione i provvedimenti d'esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali degli stranieri fissano la durata del tempo di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è di almeno 30 giorni.

² Il tempo di riflessione finisce già prima del termine fissato, se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le competenti autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.

³ Il tempo di riflessione finisce inoltre, se lo straniero in questione:

- a. dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;
- b. ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;
- c. in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o
- d. viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, AI, BE, BL, GL, GR, TG, ZH, LU, SG

Partiti: PS

Cerchie interessate: ASM, FIZ, unia, FSM, CSDP, EFS, TDF

BS, CSDP: lo scopo del tempo di riflessione dovrebbe essere menzionato al cpv. 1.

BS, FIZ, FSM, TDF: La fine del tempo di riflessione già prima del termine fissato (cpv. 2 e 3) va stralciata giacché le vittime potrebbero comunque beneficiare di un tempo di riflessione preliminare.

AI, BE, BS, BL, GL, GR, TG, ZH, LU, ASM: la regolamentazione va estesa a tutte le persone la cui presenza è necessaria nel quadro del procedimento penale.

SG: occorre precisare maggiormente la protezione delle persone interessate in caso di violenza domestica; occorre inoltre stabilire una correlazione con la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Per quanto concerne i casi elencati al cpv. 3, non si deve affatto concedere un tempo di riflessione.

FIZ, unia e, per analogia, FSM approvano le disposizioni relative alla tratta degli esseri umani ma deplorano che non siano introdotti diritti garantiti per legge.

PS approva espressamente che venga perseguita un'armonizzazione, ma rileva il pericolo di disparità di trattamento da parte dei Cantoni.

EFS, FIZ, TDF: occorre menzionare che le vittime non possono essere condannate per infrazioni alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri.

EFS, FIZ: occorre menzionare che un permesso rilasciato giusta l'art. 35 sfocia automaticamente in un permesso giusta l'art. 36.

Art. 36: Soggiorno temporaneo delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani

¹ Alla fine del tempo di riflessione (art. 35) l'autorità competente comunica alle autorità cantonali degli stranieri se e per quanto tempo un'ulteriore presenza è necessaria per le indagini di polizia o per il procedimento giudiziario.

² L'autorità competente rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o del procedimento giudiziario.

³ Per i motivi di cui all'articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato.

⁴ L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

⁵ Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o del procedimento giudiziario, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera. È fatto salvo il rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi (art. 31) o la disposizione dell'ammissione provvisoria (art. 83 LStr).

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS

Partiti: PCS

Cerchie interessate: AIn, CSP, Caritas, Caritas Berna, GDS, ACES, FCES, FSM, human-rights, CRS, TDF, FIZ, EFS, OSAR, CFS, AG MH, CSDP

CSP, OSAR, AIn, GDS, ACES, FCES, FSM propongono di stralciare, nel titolo, la parola "temporaneo".

FIZ: la comunicazione di cui al cpv. 1 deve avere luogo già prima della fine del tempo di riflessione.

FIZ: al cpv. 4 lett. c occorre stralciare il criterio dell'abitazione conforme ai bisogni.

AG MH, FIZ: il cpv. 5 conferisce un potere discrezionale eccessivo alle autorità. Nell'interesse di una prassi unitaria, la Confederazione dovrebbe rilasciare direttamente i permessi.

FIZ, CSDP: al cpv. 5, per stabilire se vada rilasciato un permesso di dimora o concessa l'ammissione provvisoria, occorre tenere conto della situazione specifica delle vittime della tratta di esseri umani. Ciò va precisato esplicitamente nell'ordinanza (completando l'art. 31 cpv. 1 OASA).

OSAR, AIn, CSP, PCS, Caritas, Caritas Berna, GDS: cpv. 5: l'art. 30 cpv.1 lett. e LStr offre alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani un diritto di soggiorno proprio, per cui la presente disposizione va adeguata di conseguenza.

CFS: occorre verificare caso per caso se il ritorno è ragionevolmente esigibile. In caso negativo occorre rilasciare un permesso di dimora.

EFS, FIZ, TDF e, per analogia, humanrights, ACES, CRS: tutte le vittime della tratta degli esseri umani in Svizzera devono ottenere un permesso di dimora durevole in presenza di un caso personale particolarmente grave. Tale diritto deve sussistere a prescindere dalla disponibilità a deporre.

Art. 38: Formazione e perfezionamento con attività accessoria

Lo straniero che assolve una formazione o un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi a esercitare un'attività accessoria, se:

- a. la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d'insegnamento e non prolunga gli studi;
- b. l'orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;
- c. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, TG, TI, ZH

Cerchie interessate: CSP, AUSL, ASM

AI, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, TG, TI, ZH, AUSL: occorre precisare a partire da che momento decorre il termine di sei mesi: dall'entrata o dall'inizio della formazione?

CSP chiede che si rinunci al termine di sei mesi fino al possibile inizio di un'attività.
USU chiede che venga stralciato il limite superiore di 15 ore lavorative di cui alla lett. b e che si rinunci parimenti alla conferma della direzione della scuola giusta la lett. a.

Art. 40: Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale

¹ Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- c. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStr.

² L'attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD

Cerchie interessate: CSP, AUSL

VD non vede la necessità di esigere che siano adempite le condizioni personali (cpv. 1 lett. c).

CSP chiede che venga stralciata la limitazione al campo scientifico specifico nel periodo introduttivo.

USU chiede che sia stralciato il cpv. 2.

Ulteriori osservazioni

L'AUSL propone che gli art. 38 e 40 siano riuniti, dal punto di vista redazionale, in quanto praticamente identici.

Art. 41: Scambi internazionali

Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimora, se:

- a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStr;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- e. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStr;
- f. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD

Cerchie interessate: USC, Intermundo

VD chiede se sia ragionevole sottoporre gli scambi internazionali al regime dei contingenti. USC e Intermundo considerano illegale limitare gli scambi internazionali alle persone che rispondono ai criteri giusta l'art. 23 LStr e farli inoltre dipendere da un interesse economico generale. Questi tipi di scambi devono essere aperti anche a "normali professionisti".

Art. 42: Tirocinanti

¹ La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui tirocinanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.

² L'UFM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui tirocinanti, decidere di far rilasciare permessi a tirocinanti per soggiorni di 18 mesi al massimo.

³ L'UFM può decidere di prorogare i permessi dei tirocinanti, nell'ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.

Rifiuto o proposta di modifica

Partiti: PS

Cerchie interessate: USS, Unia, CFS

Ulteriori osservazioni

PS, USS, Unia, CFS: occorre menzionare in questo articolo anche l'osservanza del controllo delle condizioni salariali in uso nella regione e nella professione.

Art. 43: Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali

¹ Le condizioni d'ammissione della LStr non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione:

a.

h. i collaboratori dell'Associazione del Trasporto aereo internazionale (IATA), del Comitato internazionale olimpico (CIO), della Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA), dell'Agenzia mondiale antidoping, del Centro operante a Ginevra per la bonifica umanitaria nonché i collaboratori di altre organizzazioni cui il Consiglio federale ha concesso corrispondenti agevolazioni.

²

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD

VD: cpv.1 lett. h: devono essere menzionate anche le seguenti organizzazioni: UICN, WWF, associazioni sportive internazionali. Cpv. 2 e 3: devono essere menzionati esplicitamente anche i concubini (vale anche per l'art. 45).

Art. 46: Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali

Per semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora, se:

- a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStr;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- e. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: Intermundo vorrebbe integrare maggiormente lo scambio di giovani.

Art. 47: Attività lucrativa dopo uno studio in Svizzera

Lo straniero che ha concluso uno studio in Svizzera può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora, se:

- a. la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico e serve in particolare alla ricerca di base o all'applicazione di nuove tecnologie;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr oppure, nel caso di un'attività lucrativa indipendente, sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr;

- c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- e. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AR, AI, BL, BS, GL, GR, JU, NE, OW, TG, VS

Cerchie interessate: AUSL, CVCI, FER

AG, AR, AI, BL, BS, GL, GR, JU, NE, OW, TG, VS vorrebbero sapere secondo quali criteri è deciso se un'attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico (lett. a). Le competenti autorità non dispongono delle basi necessarie a tal fine.

OW, UR, AUSL: l'istituzione di formazione o di ricerca dovrebbe formulare una raccomandazione scritta in margine alla lett. a.

BS, NE, VD, CVCI e FER non vorrebbero che l'ammissione fosse limitata alle discipline delle scienze naturali.

Hotelleriesuisse: anche gli allievi della scuola alberghiera di Losanna dovrebbero essere ammessi.

GDS: la lett. c va stralciata.

Le réseau: le persone titolari di un diploma universitario svizzero o di un dottorato dovrebbero essere generalmente autorizzate a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera (start-up). Le necessarie condizioni in materia di salario e di lavoro vanno applicate in maniera meno restrittiva.

Art. 48: Impiegati alla pari

- ¹ L'impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, se:
- a. il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della legge federale del 6 ottobre 1989⁶ sul collocamento e il personale a prestito (LC);
 - b. la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;
 - c. frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;
 - d. la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un'intera giornata libera la settimana;
 - e. la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini;
 - f. alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.

² I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, FR, JU, NE, TI, VD, VS

Alcuni partecipanti sottolineano il bisogno di protezione degli impiegati alla pari e esprimono il timore che la possibilità di ammettere persone da tutti i Paesi dia adito a rapporti di sfruttamento.

BS, FR, JU, NE, TI, VD, VS chiedono pertanto che l'osservanza del controllo delle condizioni di salario e di lavoro sia espressamente menzionata quale condizione d'ammissione.

FER rinvia a misure accompagnatorie per assicurare il ritorno. Rinvia parimenti alla nuova legge federale sul lavoro nero.

Art. 49: Riammissione di stranieri

¹ Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora, se il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.

⁶ RS 823.11

² L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SH, NE, VD

Partiti: PS

Cerchie interessate: CFS, USS, Unia

SH chiede che sia menzionata la condizione secondo cui il soggiorno precedente non abbia dato adito a lagnanze.

NE, VD, PS, CFS, SBG, Unia considerano i termini eccessivamente restrittivi (vale anche per gli art. 50 e 51). In particolare non è tenuto debitamente conto della situazione speciale degli stranieri della seconda generazione.

GDS: occorre stralciare la durata massima dell'assenza di due anni al cpv. 1.

Art. 51: Rientro in Svizzera dopo il servizio militare all'estero

Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all'estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora, se:

- a. non è partito prima dei due mesi che precedono l'inizio del servizio e se è ritornato in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD chiede lo stralcio delle lettere b e d; in particolare, sovente i giovani in formazione non hanno ancora un datore di lavoro.

Cerchie interessate: GDS chiede lo stralcio della lettera a.

Art. 52: Richiedenti l'asilo

¹ Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa, se:

- a. la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. è rispettata la priorità secondo l'articolo 21 LStr.

² Il richiedente l'asilo che partecipa a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 LAsi sottosta alle condizioni stabilite nel programma d'occupazione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: Città di ZH, ACS, UCS, Aln: il cpv. 1 lett. a va stralciato.

Art. 54

Se il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora è, in base a una disposizione d'ammissione, avvenuto per un determinato scopo di soggiorno, cambiando tale scopo diventa necessario un nuovo permesso.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: GDS

Onde contenere gli oneri amministrativi, l'esigenza di un nuovo permesso in caso di nuovo scopo di soggiorno va limitata a determinate situazioni e, ad esempio, a una durata di tre anni.

Art. 55: Cambiamento d'impiego

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere autorizzato a cambiare l'impiego all'interno dello stesso settore e della stessa professione, se un'ulteriore attività presso l'attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AR, AI, BL, GL, GR, TG, VS, ZH, TI, OW

Partiti: PS, UDC

Cerchie interessate: FIZ, PS, USS, EFS, Unia

AG, AR, AI, BL, GL, GR, TG, VS, ZH, TI, OW, AUSL, ASM chiedono che sia autorizzato il cambiamento d'impiego solo se avviene a causa del datore di lavoro.

PS, FIZ, USS, EFS, Unia considerano la regolamentazione eccessivamente restrittiva. I permessi non devono essere vincolati a determinati scopi di soggiorno. FIZ e altre organizzazioni femminili auspicano la mobilità professionale per le ballerine di cabaret.

UDC chiede che il cambiamento d'impiego continui a non essere autorizzato, così da non vanificare lo scopo del permesso di soggiorno di breve durata.

Gastrosuisse propone una formulazione per analogia con l'art. 337 cpv. 2 CO: è considerata causa grave del cambiamento d'impiego, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere il proseguimento del rapporto di lavoro.

Art. 56: Rinnovo

¹ Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un'altra volta unicamente dopo un'interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStr). In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe, per esempio ove trattasi di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.

² Fra due permessi di soggiorno di breve durata per un soggiorno non superiore a quattro mesi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a, lo straniero deve soggiornare all'estero per almeno due mesi.

³ Lo straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per un soggiorno di formazione o perfezionamento (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come tirocinante (art. 42). In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD

Cerchie interessate: GDS, USC, Intermundo, Unia, USS

VD chiede che al cpv. 3 sia stralciato il rinvio agli art. 23 e 24 poiché le formazioni sono in parte interrotte da soggiorni all'estero (p.es. vacanze, tirocini, servizio militare).

GDS chiede che il termine di attesa di cui al cpv. 1 sia ridotto a tre mesi.

USC e Intermundo chiedono che sia possibile effettuare più soggiorni di tirocinio (cpv. 3).

Unia e USS considerano la limitazione a un determinato scopo di soggiorno generalmente sbagliata (vale anche per l'art. 57).

Art. 57: Permessi successivi

¹ I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro:

- a. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a);
- b. il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1);
- c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 34);
- d. il permesso di soggiorno di breve durata per tirocinanti (art. 42).

² Fra un permesso e l'altro, lo straniero in questione deve soggiornare all'estero per almeno due mesi.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BL, GL, GR, TG, TI, VD

Partiti: UDC

Cerchie interessate: ASM

AI, BL, GL, GR, TG, TI, UDC, ASM chiedono una regolamentazione più restrittiva, secondo la quale può essere presentata una nuova domanda solo dopo il termine del soggiorno all'estero di due mesi. Per BS questa esigenza è eccessiva.

VD ritiene vada precisato che si tratta di soggiorni con attività lucrativa.

Art. 58: Validità del permesso di dimora

¹ La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

² I familiari stranieri di un cittadino svizzero possono ottenere un permesso di dimora valido per cinque anni, a condizione che non vi siano indizi d'elusione delle prescrizioni sull'ammissione.

³ Dopo la scadenza della validità del permesso di dimora, il documento di legittimazione estero (art. 8) deve essere valido per altri sei mesi. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AR, AI, BS, BL, BE, FR, GR, JU, OW, SG, SO, SH, TG, UR, VS, ZH

Partiti: UDC

Cerchie interessate: GDS, Hal, ASM, AUSL

SG chiede che siano precisati i singoli casi motivati di cui al cpv. 1. Lo stesso vale per l'art. 63.

AG, AR, AI, BS, BL, BE, FR, GR, JU, OW, SG, SO, SH, TG, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AUSL ritengono che una disciplina al cpv. 2 che conceda ai familiari stranieri di cittadini svizzeri gli stessi diritti previsti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE/AELS sia fondamentalmente comprensibile. I permessi dovrebbero tuttavia continuare ad avere una durata di validità di un anno così da consentire di meglio lottare contro gli abusi. Il previsto potere di apprezzamento delle autorità protrae le procedure e provoca divergenze d'interpretazione. La dimostrazione degli indizi di abuso giusta il cpv. 2 è pressoché impossibile all'inizio del soggiorno.

GDS, Hal: il fatto di applicare la durata di validità del permesso di cinque anni solo ai casi in cui non vi sono indizi di elusione delle prescrizioni legali (cpv. 2) è discriminante nei confronti dei cittadini svizzeri rispetto ai cittadini dell'UE/AELS. Questi ultimi beneficiano di un diritto generale a un permesso della durata di cinque anni per i familiari stranieri. Inoltre, la formulazione aperta del capoverso in questione darebbe adito a decisioni arbitrarie.

BS: non è chiaro cosa accada qualora non sia ossequiata l'esigenza della durata di validità giusta il cpv. 3. Senza pertinenti sanzioni, questo capoverso può addirittura essere tralasciato.

Art. 59: Domanda di proroga del permesso di dimora

¹ La domanda di proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStr) va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga è possibile al più presto tre mesi prima della scadenza della validità. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

² Se la domanda di proroga è stata presentata, lo straniero in questione può soggiornare in Svizzera durante la procedura, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, VD, BS

Cerchie interessate: GDS, Hal

AR, VD: al cpv. 1 occorre esplicitare la nozione di "singoli casi motivati".

BS: il termine di cui al cpv. 1 va prorogato da 14 giorni a tre settimane.

Hal: cpv. 1: la proroga del permesso dev'essere concessa già sei mesi prima della scadenza dello stesso. In caso contrario, è difficile ottenere un visto per altri Paesi, giacché a tal fine è spesso necessario un permesso svizzero di una certa durata (fino a sei mesi al di là della scadenza del visto).

GDS: il cpv. 2 va stralciato in quanto fino alla decisione di proroga dovrebbe in ogni caso essere possibile soggiornare legalmente.

VD propone un nuovo cpv. 3: "Per tutta la durata del permesso di dimora, lo straniero dev'essere titolare di un documento di legittimazione estero valido". In determinati Paesi i permessi sono rilasciati solo per una durata di cinque anni.

Art. 60: Rilascio del permesso di domicilio

Prima del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare che non vi siano motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG

SG: la disposizione è superflua in quanto già contenuta nell'art. 34 cpv. 2 lett. b LStr.

Art. 61: Rilascio anticipato del permesso di domicilio

Il permesso di domicilio può essere rilasciato anticipatamente, se il richiedente è già stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all'estero non ha avuto una durata superiore a sei anni.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG, VD

SG: nell'ordinanza occorre inoltre accentuare l'attuazione dell'art. 34 cpv. 3 LStr: rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.

VD propone la nuova formulazione seguente: "Il permesso di domicilio può essere rilasciato anticipatamente, se il richiedente è già stato in precedenza titolare di un tale permesso e se il soggiorno all'estero non ha avuto una durata superiore a un terzo della durata del soggiorno precedente in Svizzera". Ciò al fine di evitare le decisioni arbitrarie e tenere debitamente conto del rapporto tra durata dell'assenza e durata della residenza.

Art. 62: Rilascio del permesso di domicilio in caso di integrazione riuscita

¹ Il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero:

- a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;
- b. ha imparato una lingua nazionale;
- c. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

² Le famiglie possono presentare una domanda soltanto insieme. Ogni membro della famiglia di età superiore a 12 anni deve adempire le condizioni di rilascio anticipato del permesso di domicilio.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AR, AI, BL, FR, GL, GR, OW, NE, TI, UR, VD, VS, ZH

Partiti: PCS, UDC, PS

Cerchie interessate: OSAR, Aln, Caritas, Caritas Berna, GDS, CFS, Humanrights, ACES, USS, UCS, CDI, ACS, TS, Città di ZH

Città di ZH, CFS, UCS, CDI, TS: il cpv. 1 lett. a è poco chiaro. I valori della Costituzione federale vincolano in prima linea lo Stato e non i privati. L'ordine giuridico comprende parimenti tali valori. Proposta per la lett. a: "si conforma all'ordine giuridico".

I GDS chiedono lo stralcio del cpv. 1 lett. a in quanto non appare chiaro come le autorità degli stranieri possano misurare l'adempimento di tale esigenza.

AG, AR, AI, BL, BE, FR, GL, GR, OW, TI, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AUSL: nell'interesse di una buona integrazione occorre esigere la padronanza della lingua nazionale parlata *nel luogo di residenza* (cpv. 1 lett. b).

PS, USS, TS: l'apprendimento di una lingua nazionale quale condizione dev'essere fatto dipendere, al cpv. 1 lett. b, anche dalla situazione generale e professionale delle persone interessate nonché dalle competenze comunicative necessarie in vista di tale apprendimento.

CFS: è sufficiente che la persona riesca a *farsi capire* in una lingua nazionale. Il cpv. 1 lett. b va adeguato di conseguenza.

ZH: cpv. 1 lett. c: non è sufficiente manifestare tale volontà. Dev'essere dimostrato che la persona lavora e impara la lingua.

PS, USS, TS: occorre stralciare il cpv. 1 lett. c poiché un'integrazione riuscita non dipende solo da criteri economici o legati alla formazione. TS propone la formulazione seguente: "manifesta la volontà di partecipare alla vita *sociale ed* economica."

CFS propone, al cpv. 1 lett. c: "manifesta la volontà di partecipare alla vita economica o (anziché "e") di acquisire una formazione".

GR: occorre inoltre esigere che la persona si sia familiarizzata con i modi di vita e si sia integrata nella vita pubblica e sociale.

NE, VD, PCS, PLR, PS, OSAR, Aln, Caritas, Caritas Berna, GDS, Humanrights, ACES, FCES, USS, TS chiedono che si rinunci all'idea di domanda comune per la famiglia giusta il cpv. 2. Anche singoli membri della famiglia ben integrati dovrebbero beneficiare di questo agevolamento. Altrimenti può avverarsi che un'intera famiglia abbia a soffrire per le lacune di un solo membro. La disposizione contraddice inoltre la legge, la quale non esige una domanda comune della famiglia (art. 34 cpv. 2 LStr).

CFS: proposta per il cpv. 2: "...Ogni membro *maggiormente* della famiglia... ". Spesso, infatti, i bambini si trovano in Svizzera da poco tempo.

Città di ZH, CFS, UCS, ACS: complemento al cpv. 2: "Se singoli membri della famiglia non adempiono i presupposti, il caso è valutato nell'interesse dell'integrazione dell'intera famiglia".

PS, USS, TS: occorre orientarsi in funzione di un regolamento UE secondo il quale i cittadini di Stati terzi hanno diritto di soggiornare a lungo termine dopo cinque anni di dimora nell'UE.

Ulteriori osservazioni

Città di ZH, UCS: nell'ottica del principio della parità di trattamento e della libertà d'opinione occorre rifiutare in maniera generale che solo i cittadini di Stati terzi siano tenuti a conformarsi a determinati valori.

Art. 63: Domanda di proroga della carta di soggiorno per il permesso di domicilio

Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare, per la proroga, la carta di soggiorno alle competenti autorità almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; in singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR: occorre precisare la nozione di "singoli casi motivati".

Art. 64: Cambiamento d'impiego

¹ Il richiedente l'asilo (art. 52) può essere autorizzato a cambiare l'impiego, se:

- a. la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente;
- b. le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr sono rispettate;
- c. le condizioni sul diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) sono adempite.

² Lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione (art. 53) può essere autorizzato a cambiare l'impiego, se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BE, OW

Cerchie interessate: SVOAM, AUSL

SVOAM chiede attività di apprendimento flessibili per richiedenti l'asilo, in prima linea onde contenere l'illegalità.

BE: giusta l'art. 85 cpv. 6 LStr, le persone ammesse provvisoriamente dovrebbero beneficiare del medesimo accesso all'attività lucrativa concesso ai rifugiati riconosciuti. Il cpv. 2 va pertanto stralciato. Il disciplinamento dev'essere parimenti ripreso nell'art. 65.

OW, AUSL: il cambiamento d'impiego dev'essere possibile anche in un altro Cantone purché non vi sia cambiamento di domicilio.

Art. 65: Rifugiati esercitanti un'attività lucrativa

Lo straniero cui la Svizzera ha accordato asilo o che è stato ammesso provvisoriamente come rifugiato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare l'impiego, se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG chiede lo stralcio di questo articolo poiché per i rifugiati riconosciuti bastano le normali prescrizioni relative al mercato del lavoro (in funzione del regolamento del soggiorno del rifugiato).

Art. 66: Validità cantonale

Lo straniero può avere il permesso di soggiorno di breve durata, il permesso di dimora o il permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BL, GL

Cerchie interessate: ASM

AI, BL, GL, ASM: precisazione al primo periodo: "... können *jeweils* nur in einem Kanton..."
Con ciò è precisato che non è possibile possedere contemporaneamente permessi di diverso tipo.

Art. 69: Competenza in caso di tutela

Nel caso di uno straniero tutelato, indipendentemente dal luogo di soggiorno, il Cantone competente per la regolazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri è quello in cui si trova la sede dell'autorità tutoria.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, AI, BL, BE, GR, TI, TG, VS

Cerchie interessate: ASM

AR, AI, BL, GR, TI, TG, ASM propongono la formulazione seguente: "Se uno straniero è oggetto di misure tutorie, è competente per la regolamentazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri il Cantone le cui autorità tutorie hanno ordinato le misure, indipendentemente dal luogo di soggiorno. Tale competenza decade con il passaggio in giudicato della revoca della misura tutoria."

BS respinge la proposta di formulazione qui sopra poiché in caso di cambiamento di Cantone cambia anche la competente autorità tutoria.

BE propone la formulazione seguente: "I soggiorni ordinati dalle autorità (carcerazione, collocamento in istituto o sotto tutela) non fondano un nuovo domicilio secondo il diritto in materia di stranieri".

VS: la nozione di "straniero tutelato" va sostituita mediante quella di "straniero oggetto di misure tutorie".

Art. 70: Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile

¹ Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 del Codice penale del 21 dicembre 1937⁷, oppure è internato in una casa di cura ai sensi dell'articolo 397a del Codice civile del 10 dicembre 1907⁸, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione.

² Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall'esecuzione della pena, dall'esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l'esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità del trasferimento dello straniero in questione nel suo Paese d'origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BE

BE: grazie alla formulazione proposta da BE nel quadro dell'art. 69 si può tralasciare il presente articolo.

Ulteriori osservazioni

NE: nel testo francese, la nozione di "conditions de résidence" va sostituita mediante quella di "conditions de séjour".

Art. 72: Presentazione della carta di soggiorno

Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare la carta di soggiorno alle autorità o, se non la porta con sé, a presentarla entro un termine adeguato.

⁷ RS 311.0

⁸ RS 210

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS auspica un complemento secondo cui occorre restituire la carta di soggiorno al momento della notifica della partenza.

Ulteriori osservazioni

Città di ZH, UCS: le ordinanze determinanti vanno completate mediante una disposizione secondo cui le banche dati della Confederazione relative agli stranieri devono essere costantemente aggiornate. Ciò è molto importante per i controlli di polizia.

Art. 73: Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora

¹ La domanda per il ricongiungimento familiare del coniuge straniero e dei figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.

² I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare.

³ Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 1-3 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, AG, BL, GR, OW, SG, SH, TI, TG, UR, VS, ZH

Partiti: PPD; UDC, PS, PCS

Cerchie interessate: ACS, UCS OSAR, AIIn, Caritas, Caritas Berna, GDS, ACES, humanrights, USS, CRS, FSAG, unia, ASM, AUSL, Città di ZH

AI, AG, BL, GR, OW, SH, TI, TG, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AUSL: il cpv. 3 va completato mediante una disposizione secondo cui i minori sono sentiti di regola dalle rappresentanze svizzere nel Paese d'origine. Occorre evitare l'entrata in Svizzera soltanto per lo svolgimento di tale audizione.

PPD, PCS, OSAR, AIIn, Caritas, Caritas Berna, humanrights, FSAG: cpv. 3: i minori devono essere sentiti qualora siano in grado di formarsi un'opinione propria. PPD: l'età va abbassata a 12 anni.

GDS: cpv. 3: occorre stralciare la limitazione "Se necessario".

SG, ZH: il cpv. 3 può essere tralasciato in quanto già contenuto nella legge (art. 47 in combinato disposto con l'art. 52 LStr).

Humanrights, ACES: nel cpv. 4 devono essere menzionati anche i concubini.

Città di ZH, ACS, UCS: nuovo cpv. 5: "Esaminando le condizioni per il ricongiungimento familiare, nell'interesse di un'integrazione celere occorre tenere debitamente conto dell'opportunità di un ricongiungimento familiare per quanto possibile rapido".

PS, USS, unia considerano errato introdurre un limite d'età per il ricongiungimento dei figli.

CRS ritiene che non sono creati incentivi per un ricongiungimento familiare per quanto possibile celere. Le esigenze concernenti le dimensioni dell'alloggio e l'indipendenza finanziaria restano elevate.

Art. 74: Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente

¹ La domanda di includere nell'ammissione provvisoria familiari va presentata alla competente autorità cantonale degli stranieri.

² L'autorità cantonale degli stranieri trasmette la domanda, con il suo parere, all'UFM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date.

³ Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 85 capoverso 7 sono adempite, la domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La

domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 85 capoverso 7, tale termine decorre da detto momento.

⁴ Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento.

⁵ Nel decidere sull'accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l'articolo 37 dell'OAsi 1.

⁶ Le disposizioni dei capoversi 1-5 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: OW, UR

Partiti: PCS

Cerchie interessate: OSAR, AIn, ACES, ACS, OSAR, AIn, CDI, UCS, Caritas, Caritas Berna, FSAG, GDS, AUSL; Città di ZH

OSAR, AIn, ACES: cpv. 1 e 2: la domanda va presentata direttamente all'UFM, competente per l'ammissione provvisoria.

Città di ZH, ACS, OSAR, AIn, CDI, UCS: complemento nel cpv. 2: "*Nel valutare le condizioni legali, l'autorità cantonale degli stranieri e l'UFM tengono conto della situazione particolare delle persone ammesse provvisoriamente.*" Ciò è importante nell'ottica delle limitazioni applicate sinora per quanto concerne l'accesso a un'attività lucrativa.

OSAR, AIn, ACES: occorre completare il cpv. 3 inserendo l'obbligo d'informare delle autorità.

Caritas, Caritas Berna: il cpv. 3 va stralciato poiché non esiste una base legale per tali limitazioni temporali del ricongiungimento familiare; il legislatore ha invece introdotto un periodo d'attesa per persone ammesse provvisoriamente.

OW, UR, AUSL: il cpv. 4 va completato mediante una disposizione secondo cui i minori sono sentiti di regola dalla rappresentanza svizzera nel Paese d'origine (cfr. anche art. 73 cpv. 3).

PCS, OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, FSAG: cpv. 4: i minori devono essere sentiti qualora siano in grado di formarsi un'opinione propria.

GDS: cpv. 4: occorre stralciare la limitazione "Se necessario".

PCS, OSAR, AIn, ACES: cpv. 5: le condizioni di cui all'art. 85 cpv. 7 lett. a – c LStr non devono essere applicabili al ricongiungimento familiare di rifugiati ammessi provvisoriamente.

OSAR, AIn, humanrights: cpv. 6: la regolamentazione dev'essere applicabile anche ai concubini.

Art. 75: Gravi motivi familiari per un ricongiungimento familiare differito

Sussistono gravi motivi familiari secondo gli articoli 47 capoverso 4 LStr nonché 73 capoverso 3 e 74 capoverso 4 della presente ordinanza se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.

Rifiuto o proposta di modifica

Partiti: PS

Cerchie interessate: OSAR, AIn, CFS, Caritas, Caritas Berna, GDS EFS, USS, unia

OSAR, AIn, CFS propongono il complemento seguente: "*Sussistono gravi motivi familiari secondo gli art. ... della presente ordinanza segnatamente se il benessere del figlio può essere favorito unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.*"

PS, USS, unia: le limitazioni al ricongiungimento familiare contraddicono la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo; occorre pertanto stralciare la parola "unicamente".

PCS, Caritas, Caritas Berna, GDS chiedono lo stralcio di questo articolo poiché esistono gravi motivi familiari anche all'infuori del benessere del figlio.

EFS chiede lo stralcio dell'articolo poiché già così il ricongiungimento familiare è regolamentato in maniera eccessivamente restrittiva.

CRS: occorre meglio concretizzare i gravi motivi familiari.

Art. 76: Deroghe all'esigenza della coabitazione

Motivi gravi per una deroga all'esigenza della coabitazione possono insorgere in particolare con obblighi professionali o con una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, FR, JU, LU

Partiti: PS

Cerchie interessate: GDS, USS, unia

FR, JU vorrebbero che si definissero meglio i casi in cui si può parlare di notevoli problemi familiari; l'esempio della separazione temporanea va stralciato.

LU: occorre meglio precisare la nozione di "separazione temporanea". L'esperienza dimostra che dopo una separazione di oltre sei mesi non ci si deve aspettare una ripresa della coabitazione.

GDS: le deroghe sono troppo restrittive e inique.

PS, USS, unia: occorre stralciare la parola "notevoli".

Art. 77: Scioglimento della comunità familiare

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStr, può essere prorogato, se:

- a. la comunità familiare è durata almeno tre anni e vi è un'integrazione riuscita; o
- b. gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.

² Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.

³ Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34.

⁴ Un'integrazione riuscita secondo il capoverso 1 lettera a nonché l'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr sussiste segnatamente, se lo straniero:

- a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;
- b. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare una lingua nazionale.

⁵ Se è fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l'articolo 50 capoverso 2 LStr, le competenti autorità possono esigere una prova. Come prova vale in particolare:

- a. un certificato medico;
- b. un rapporto di polizia;
- c. una denuncia penale;
- d. provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b CC¹⁹; o
- e. una corrispondente condanna penale.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BL, GR, NE, VD, AI, AG, AR, BE, BL, GL, GR, SH, TI, VS

Partiti: PCS

Cerchie interessate: GDS, TS, OSAR, AIIn, FSAG, UCS, FCES, CSP, Caritas, Caritas Berna, humanrights, ACES, ASM, FIZ, TDF, CSDP, zh.ch, Città di ZH

⁹ RS 210, presumibile messa in vigore il 1° luglio 2007; cfr. anche <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/5745.pdf>.

GDS, per analogia TS: occorre stralciare i cpv. 1 lett. a e cpv. 4 oppure sostituire la nozione di "integrazione riuscita" mediante quella di "sforzi in vista dell'integrazione", poiché la nozione di "riuscita" dà adito a interpretazioni arbitrarie.

BL: propone la formulazione seguente nel cpv. 2: "... se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e o il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare...".

GR: nel cpv. 2 occorre concretizzare la nozione di "reinserimento".

NE, in parte VD: nel testo francese, al cpv. 2 occorre usare le medesime nozioni che nella LStr; occorre inoltre menzionare esplicitamente i matrimoni forzati.

VD: cpv. 2: l'esigenza supplementare secondo cui il reinserimento sociale nel Paese d'origine deve apparire fortemente compromesso è troppo restrittiva.

OSAR, Aln, FSAG: nel cpv. 2 occorre stralciare la parola "fortemente".

AI, AG, AR, BE, BL, GL, GR, SH, TI, VS, ASM: il cpv. 4 lett. a va formulato esattamente come l'art. 62 cpv. 1.

Città di ZH, UCS: proposta di formulazione al cpv. 4 lett. a: "si conforma all'ordine pubblico".

AG: cpv. 4: occorrono conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo.

NE, VD: nella versione francese, al cpv. 5, occorre rettificare il rinvio (al cpv. 1 lett. b)

SH: cpv. 5: occorre stralciare la lett. a, poiché un certificato medico non costituisce di per sé una prova affidabile.

OSAR, Aln, FSAG, FCES, per analogia CSP, PCS, Caritas, Caritas Berna, humanrights, ACES: nel cpv. 5 va inserita una nuova lettera dal tenore seguente: "affermazioni e documenti di servizi d'aiuto alle vittime o di altri servizi di consulenza specializzati, case della donna o altre istituzioni".

VD propone un nuovo cpv. 6: "La competente autorità esamina se sussistono le fattispecie del presente articolo e dimostra, nel caso singolo, l'eventuale esistenza di violenza coniugale".

OSAR, Aln, humanrights, ACES, FSAG chiedono un nuovo cpv. 6 che estenda la regolamentazione anche alle coppie di concubini.

FIZ, CSDP, TDF: la competente autorità deve esaminare, per ogni proroga del permesso, se si sono verificati episodi di violenza coniugale.

zh.ch: la problematica dei matrimoni forzati va disciplinata nel quadro della legge (art. 50 LStr); in particolare, non si deve considerare una durata minima del matrimonio in vista di un ulteriore regolamento del soggiorno. L'età minima per il ricongiungimento dei coniugi va inoltre fissata a 18 anni. Tale età minima va sancita nella LDIP o nella LStr.

Art. 78

¹ Lo scopo dell'aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo.

² Gli articoli 62-78 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹⁰ sono applicabili per analogia.

Rifiuto o proposta di modifica

Partiti: PS

Cerchie interessate: OSAR, Aln

PS, OSAR, Aln: il cpv. 1 va completato come segue: "Lo scopo dell'aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo e la *reintegrazione durevole nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo*." Le persone interessate devono poter sviluppare prospettive a lungo termine per poter rientrare definitivamente in uno dei Paesi di cui al cpv. 1.

¹⁰ RS 142.312

Art. 79: Violazione dell'ordine pubblico

¹ Vi è violazione dell'ordine pubblico se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di valori della Costituzione federale, di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato.

² L'ordine pubblico comprende anche le regole non scritte come il rispetto reciproco e la tolleranza, la cui osservanza costituisce una condizione indispensabile della convivenza ordinata delle persone.

³ Vi è esposizione dell'ordine pubblico a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione dell'ordine pubblico ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, AG, BE, BL, FR, GR, JU, NE, TG, VS

Partiti: PPD; UDC, PCS

Cerchie interessate: GDS, USS, unia, UCS, ASM, Città di ZH

PCS, VD: questa definizione dell'ordine pubblico è troppo estesa e rischia di sconfinare nell'arbitrario. Occorre una nuova formulazione.

PPD: occorre precisare maggiormente l'articolo in quanto serve anzitutto a intervenire contro i fomentatori di odio.

CDI: la disposizione è formulata in modo troppo poco chiaro.

AI, AG, BL, FR, GR, JU, TG, VS, UDC, ASM ritengono che ripetuti fermi di polizia e pertinenti rapporti bastino quale prova di violazione dell'ordine pubblico.

Humanrights propone la formulazione seguente: "Vi è violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici se sono commesse infrazioni gravi o ripetute dell'ordine giuridico nonché di decisioni del diritto in materia di stranieri".

OSAR, Aln, ACES propongono di modificare il titolo in "Sicurezza e ordine pubblici".

OSAR, Aln: il cpv. 1 va formulato come segue: "Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di valori della Costituzione federale o di prescrizioni di legge" (il resto va stralciato).

Città di ZH, UCS propongono, nel cpv. 1, lo stralcio di "valori della Costituzione federale" e di "prescrizioni di legge" e la loro sostituzione mediante "l'ordine giuridico".

BE: nel cpv. 1, la nozione di "temerario" attribuisce all'autorità cantonale l'incombenza della prova. La disposizione va formulata in maniera più obiettiva.

NE: nella versione francese, i cpv. 2 e 3 risultano poco chiari; occorre adeguarli alla versione tedesca.

PS, OSAR, Aln, Caritas, Caritas Berna, Città di ZH, humanrights, ACES, USS, UCS, unia: il cpv. 2 va stralciato in quanto dà adito a decisioni arbitrarie.

PS, OSAR, Aln, Caritas, Caritas Berna, humanrights, GDS, ACES, FCES, USS, CRS, unia: il cpv. 3 va stralciato in quanto dà adito a decisioni arbitrarie. Eventualmente lo si può riformulare precisando secondo quali criteri la competente autorità applica al caso individuale il principio di proporzionalità.

Art. 82 Obbligo di comunicare

¹ Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le sentenze di diritto civile e penale, sempreché riguardino uno straniero. Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.

² Le autorità di stato civile, quelle tutorie e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi nonché le misure tutorie, sempreché riguardino uno straniero.

³ In concomitanza con una comunicazione secondo il capoverso 2, le autorità coinvolte rendono noti alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione fatti che possono indicare un matrimonio

abusivo allo scopo di eludere le prescrizioni d'ammissione secondo l'articolo 51 LStr. Tale obbligo di comunicare si applica anche alle rappresentanze svizzere all'estero.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

⁵ Le autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto sociale comunicano alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il ritiro di tali prestazioni da parte di stranieri fuori del settore dell'asilo. Una tale comunicazione non ha luogo se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio e se soggiorna in Svizzera da oltre 15 anni (art. 63 cpv. 2 LStr).

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: UR, VD, ZH

Partiti: PS

Cerchie interessate: OSAR, Aln, Caritas, Caritas Berna, USS, ACS

UR propone un ulteriore cpv. 1a: "L'organo cantonale di controllo giusta la legge federale sul lavoro nero comunica spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione tutte le violazioni di detta legge."

VD, PS, OSAR, Aln, Caritas, Caritas Berna, USS, TS: l'art. 82 OASA contraddice i principi della protezione dei dati; in particolare, esso non è proporzionato. Le autorità degli stranieri non abbisognano di tutti i dati sensibili comunicati sistematicamente. Le comunicazioni dovrebbero avvenire solo su domanda e nella misura in cui ciò sia effettivamente necessario per la procedura.

PS, OSAR, Aln, Caritas Berna: questo articolo è contrario alla legge e non rispetta i principi dell'art. 97 LStr.

VD: l'art. 97 cpv. 3 LStr non è stato tradotto correttamente in francese. I cpv. 2 e 3 dovrebbero figurare nell'ordinanza sullo stato civile. La nozione di "settore dell'asilo", nel cpv. 5, è poco chiara. Cosa succede con i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati ammessi provvisoriamente?

PS, USS, TS: la formulazione aperta del cpv. 3 è assai problematica in quanto induce a raccogliere indizi per ogni sospetto d'abuso.

Città di ZH, UCS, ACS: l'obbligo generale di comunicare di cui al cpv. 5 può dare adito a interpretazioni erronee da parte delle autorità degli stranieri, dato che l'aiuto sociale comprende anche gli aiuti unici per spese speciali. Occorre pertanto precisare in quali casi tale comunicazione deve effettivamente avvenire e quali prestazioni vanno intese quali "prestazioni dell'aiuto sociale".

Ulteriori osservazioni

AG, AR, AI, BS, BL, GL, TI, UDC, ASM: in una prossima revisione della LStr occorrerà introdurre un obbligo di comunicare delle autorità scolastiche per quel che concerne le iscrizioni e le partenze di allievi stranieri (art. 97 cpv. 3 LStr). Con ciò, oltre a lottare contro i soggiorni illegali, si potrebbe evitare che giovani inizialmente scolarizzati in Svizzera proseguano la loro scolarità all'estero all'insaputa delle autorità e tornino a risiedere in Svizzera solo dopo aver ultimato la scuola, il che costituirebbe un ostacolo all'integrazione.

Art. 83: Decisione preliminare

¹ Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa, il Servizio competente secondo il diritto cantonale per l'ammissione sul mercato del lavoro decide se sono adempite le condizioni:

- a. per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18-25 LStr;
- b. per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero secondo l'articolo 26 LStr;
- c. per il cambiamento a un'attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l'articolo 38 capoverso 3 LStr.

² Tale Servizio decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata, di un richiedente l'asilo o di uno straniero ammesso provvisoriamente, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare l'impiego.

³ La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un'attività lucrativa temporanea in Svizzera.

⁴ D'intesa con l'UFM, in vece di decisioni nel singolo caso secondo i capoversi 1 lettera c e 2 può essere concessa un'approvazione forfetaria per determinate categorie di stranieri e domande.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: USC, Intermundo

USC e Intermundo chiedono che venga inserito un nuovo cpv. 5: "Per i programmi autorizzati dall'UFM in vista del collocamento di persone con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora, il chiarimento relativo alle condizioni del mercato del lavoro è effettuato dall'UFM."

Art. 85: Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione

¹ L'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio e della proroga dei permessi di dimora, se:

- a. per il coordinamento della prassi nell'ambito dell'esecuzione della legge ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande;
- b. lo richiede per un caso singolo;
- c. è previsto il rilascio anticipato del permesso di domicilio secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 4 LStr.

² Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 32 LStr o di un permesso di dimora secondo l'articolo 33 LStr con autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83) va sottoposta all'UFM per approvazione. Fanno eccezione le decisioni preliminari sui permessi per gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) e le ballerine di cabaret (art. 34).

³ L'autorità cantonale competente per il rilascio dei permessi può inoltre sottoporre all'UFM per approvazione una decisione cantonale sull'esame delle condizioni secondo il diritto federale.

NE, VD: *concerne solo la versione francese*: cpv. 1: il permesso di domicilio è di durata indeterminata, per cui è impossibile attribuire all'UFM la competenza di approvazione della proroga. Proposta di VD: "L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsque..."

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AR, BS, FR, GR, OW, SG, TG, UR, ZG

Cerchie interessate: AUSL, USC, Intermundo, HKAGR

È respinta la regolamentazione secondo cui d'ora in poi anche i soggiorni di breve durata non sottostanti a contingente (art. 19 cpv. 4 lett. a) debbano essere sottoposti alla procedura di approvazione per le decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro (art. 85 cpv. 2). Si temono ritardi nelle decisioni concernenti i permessi.

Art. 87: Rilevamento di dati per stabilire l'identità

¹ Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:

- a. impronte digitali;
- b. fotografie;

c. profili del DNA secondo l'articolo 33 della legge federale dell'8 ottobre 2004¹¹ sugli esami genetici sull'essere umano.

² La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati secondo gli articoli 4 lettere b, e ed f, 8 lettera e, 12, 13 capoverso 1 e 17 capoverso 2 dell'ordinanza del 21 novembre 2001¹² sul trattamento dei dati segnaletici.

³ Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la sicurezza dei dati sono retti dalle pertinenti disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile 2006¹³ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, 16-19 dell'ordinanza SIMIC.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: NE, VD

Partiti: PS

Cerchie interessate: USS, Unia, GDS, VD

PS, USS, Unia: l'allestimento dei profili del DNA è superflua. Essa è onerosa e, dal profilo della protezione dei dati, contestata.

GDS, VD: il cpv. 1 lett. c deve precisare che un'analisi del DNA è possibile solo in via eccezionale qualora i documenti presentati non consentano di stabilire l'origine o la provenienza di una persona. Occorre menzionare il consenso della persona interessata. Proposta di VD: "il rilascio di un'autorizzazione d'entrata o di un permesso di soggiorno può soggiacere all'allestimento di profili del DNA se la filiazione o l'identità della persona sono oggetto di fondati dubbi che non possono essere dissipati in altro modo; per gli altri casi è applicabile la legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano. Le relative spese possono essere messe a carico dello straniero interessato".

NE, VD: è d'uopo prevedere esplicitamente che le spese relative all'esame del DNA siano a carico dello straniero interessato.

Art. 88: Autorità competenti per l'esecuzione

¹ Ogni Cantone designa un'autorità competente per l'esecuzione della LStr e delle relative ordinanze esecutive.

² L'UFM è competente per tutti i compiti d'esecuzione della LStr e delle relative ordinanze esecutive che non sono stati assegnati a un'autorità cantonale o a un'altra autorità federale.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, SG, TG

AR, SG, TG: siccome le mansioni sono assicurate in parte da più autorità, nel cpv. 1 occorre parlare di "autorità" al plurale.

Art. 89: Istruzioni dell'UFM

L'UFM emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

Ulteriori osservazioni

TI auspica che sia svolta una procedura di consultazione presso i Cantoni e le parti sociali anche per quanto concerne le principali nuove istruzioni dell'UFM.

¹¹ FF 2004 4851 (messa in vigore prevista per il 1° aprile 2007).

¹² RS 361.3

¹³ RS 142.513

2. Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV)

Art. 1: Condizioni d'entrata

¹ Le condizioni d'entrata per un soggiorno esente da permesso (art. 9 dell'ordinanza del ...¹⁴ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa) sono rette dall'articolo 5 LStr.

² I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b LStr sono sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi il denaro contante, i depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione di viaggio o altre garanzie (art. 6-10).

³ Per un soggiorno esente da permesso, gli stranieri, oltre alle condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 capoverso 1 LStr, devono adempire anche le condizioni d'ammissione specifiche previste dalla legge sugli stranieri per lo scopo di soggiorno dichiarato.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: OW, UR ZH

OW, UR: tra le condizioni d'entrata occorre menzionare anche la garanzia della partenza.
ZH considera la definizione del primo periodo del cpv. 2 troppo restrittiva. Propone la modifica seguente: "I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b LStr sono sufficienti se è garantito che il soggiorno *previsto può essere finanziato legalmente senza ricorrere a* prestazioni di aiuto sociale in Svizzera. A dimostrazione...".

Art. 4: Esenzione dall'obbligo del visto

¹ Non necessitano di un visto:

- a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia;
- b. le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera;
- c. gli stranieri con un permesso di dimora, di domicilio o per frontalieri valido o in possesso di un documento rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- d. i membri degli equipaggi aerei in servizio in possesso di un certificato di membro dell'equipaggio giusta l'appendice 9 della convenzione del 7 dicembre 1944¹⁵ relativa all'aviazione civile internazionale;
- e. i titolari di un passaporto valido del loro Paese e di un permesso di soggiorno permanente di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che, in qualità di lavoratori distaccati, possono appellarsi¹⁶ alle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone¹⁷ o della Convenzione AELS¹⁸; il permesso di soggiorno va comprovato mediante un documento valido (titolo di soggiorno), munito di una protezione adeguata contro le falsificazioni.

² Se sono adempite le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1 e se è garantita segnatamente la partenza dal Paese entro i termini previsti, non necessitano di un visto d'entrata per un soggiorno inferiore a tre mesi con scopo conforme all'articolo 13 capoverso 1 e per le missioni ufficiali:

- a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Uruguay e Venezuela;
- b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia, nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia e i titolari di un passaporto diplomatico valido dell'Iran;

¹⁴ RU...; RS...

¹⁵ RS **0.748.0**.

¹⁶ Art. 5 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in combinato disposto con gli art. 17 e 21 dell'all. I all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**) nonché art. 5 dell'allegato K della Convenzione AELS in combinato disposto con gli art. 16 e 20 dell'all. K – app. 1 della Convenzione AELS (RS **0.632.31**).

¹⁷ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

¹⁸ Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (RS **0.632.31**).

- c. i titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese e di un titolo di soggiorno permanente rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, da Andorra, Canada, Monaco, San Marino o dagli Stati Uniti d'America; il permesso di soggiorno va comprovato per mezzo di un titolo di soggiorno;
- d. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ordinario valido rilasciato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar o Thailandia;
- e. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto ordinario valido rilasciato da Taiwan¹⁹.

³ In collaborazione con il DFAE, l'UFM indica in un'istruzione i titoli di soggiorno e i visti Schengen riconosciuti (cpv. 2 lett. c-e).

⁴ L'UFM può, in singoli casi, esimere dall'obbligo del visto cittadini di altri Stati. D'intesa con le autorità federali e cantonali competenti, può semplificare le formalità in materia di visto e concludere, con le agenzie di viaggio, accordi sulle modalità e gli obblighi definiti nella presente ordinanza.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VS, GL, AI, SZ, VD, BL, TG

Partiti: UDC

Cerchie interessate: ASM

VS, UDC, GL, AI, SZ, VD, BL, TG, ASM: cpv. 2 lett. a: visti i problemi insorti, l'obbligo del visto va reintrodotta nei confronti di alcuni degli Stati qui elencati, in particolare Brasile, Sudafrica, Messico e Uruguay.

VD: complemento al cpv. 2 lett. c: " il permesso di soggiorno va comprovato per mezzo di un titolo di soggiorno *valido e debitamente protetto contro le falsificazioni*".

Art. 5: Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale

¹ I passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato, titolari di un passaporto valido e riconosciuto, non necessitano di un visto se:

- a. non abbandonano la zona di transito;
- b. riprendono il volo entro 48 ore;
- c. dispongono del documento di viaggio necessario per entrare nel Paese di destinazione;
- d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e
- e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

² In deroga al capoverso 1, sono soggetti all'obbligo del visto i cittadini di Afghanistan, Angola, Bangladesh, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka e Turchia.

³ Non sono soggetti all'obbligo del visto di cui al capoverso 2:

- a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;
- b. i titolari di un passaporto valido e di un permesso di dimora o di domicilio valido;
- c. i titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Monaco, San Marino, dagli Stati Uniti d'America o da uno Stato membro dell'AELS o dell'UE.

⁴ I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.

Rifiuto o proposta di modifica:

Cerchie interessate: Swiss

La nozione di "traffico di linea concessionato" va sostituita, nel cpv. 1 (primo periodo) e nell'art. 27 cpv. 1, mediante quella di "compagnie aeree con autorizzazione d'esercizio". Nel cpv. 1, le lett. d ed e vanno riunite. Nell'ottica del sempre più usuale biglietto elettronico, la

¹⁹ La presente disposizione non influisce sul riconoscimento internazionale di Taiwan da parte della Svizzera.

lett. d va formulata come segue: "possiedono *i necessari documenti di trasporto* per il viaggio fino al luogo di destinazione".

Art. 6: Dichiarazione di garanzia

¹ L'autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile in Svizzera (garante) per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti.

² Per gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto che non provengono da Stati dell'AELS o dell'UE, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

³ Possono firmare una dichiarazione di garanzia:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
- c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: GL, AI, BS, BL, TG, TI, GR, AR, ZH, SG, UR

Partiti: UDC

Cerchie interessate: ASM

GL, AI, BL, TG, ASM sono fondamentalmente favorevoli alla soppressione della dichiarazione di garanzia (in questo senso anche GR, TI, AR e ZH). Se essa è mantenuta, chiedono se del caso che tutti i garanti che non hanno ossequiato i loro obblighi o i cui ospiti hanno causato difficoltà durante il loro soggiorno vengano registrati a livello svizzero. Il fatto che una persona figuri in tale banca dati sarà rilevante nel quadro dell'esame di una nuova domanda di visto o di entrata (anche secondo l'UDC).

BS, BE sono esplicitamente favorevoli al mantenimento della dichiarazione di garanzia nonché alla creazione della suddetta banca dati.

SG vorrebbe sostituire la dichiarazione di garanzia mediante un'assicurazione che comprenda prestazioni superiori a quelle di un'assicurazione di viaggio giusta l'art. 9 OPEV.

UR auspica che all'entrata siano inoltre registrati sistematicamente o per campionatura i dati personali e siano stabiliti lo scopo e il luogo di soggiorno. Tali dati vanno trasmessi al Cantone di residenza per ragioni di controllo.

BS dubita della fattibilità, al lato pratico, del cpv. 2.

Art. 7: Portata

¹ Il garante s'impegna a coprire le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

² L'obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però 12 mesi dopo l'entrata. Le spese scoperte occasionate durante tale periodo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

³ L'importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, TG, VD, NE

Partiti: UDC

Cerchie interessate: OSAR, PS, Città di ZH, AI_n, UCS, ASM, USS, UNIA

VD, NE chiedono che sia precisato a partire da che momento decorre il termine di cinque anni di cui al cpv. 2 (a partire da quando il credito è esigibile).

USS, UNIA chiedono di abbassare nuovamente a 20 000 franchi l'importo della garanzia di cui al cpv. 3.

OSAR, PS, Città di ZH, Aln, UCS propongono un complemento al cpv. 3: "...ammonta *a/ massimo* a 30 000 franchi per persona...".

BS mette in questione il trattamento privilegiato dei membri di gruppi rispetto alle persone singole nel cpv. 3 e propone che, per lo meno per i gruppi di al massimo dieci persone che viaggiano insieme, l'importo della garanzia sia di 30 000 franchi a persona.

UDC, BE, AR, GL, AI, GR, BS, BL, TG, ASM chiedono che la responsabilità sia estesa a tutte le spese scoperte o a tutte le spese non coperte da un'assicurazione di viaggio. BS chiede inoltre che lo Stato abbia una posizione privilegiata in presenza di diritti concorrenti fra loro.

Art. 8: Procedura

¹ La dichiarazione di garanzia va controllata dall'autorità cantonale o comunale competente.

² In singoli casi motivati, i dati relativi alla dichiarazione di garanzia possono essere comunicati alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, UR, ZH, JU, FR

UR: le autorità cantonali competenti in materia di migrazione devono avere la possibilità di apportare in EVA osservazioni di rilievo.

ZH ritiene che la formulazione dia adito a interpretazioni erranee e propone il tenore seguente per il cpv. 1: "I dati della dichiarazione di garanzia sono controllati dall'autorità cantonale competente".

BS: cpv. 2: in linea di principio, le autorità di aiuto sociale dovrebbero poter attingere all'importo previsto dalla dichiarazione di garanzia. I dati relativi alla dichiarazione di garanzia vanno pertanto trasmessi sistematicamente alle autorità di aiuto sociale, e non solo in singoli casi motivati.

JU, FR deplorano la parziale ignoranza da parte dei creditori dello strumento dato dalla dichiarazione di garanzia o comunque della relativa procedura. In tal senso, la disposizione dovrebbe contenere informazioni più precise.

Art. 9: Assicurazione di viaggio

¹ A prescindere dalla firma di una dichiarazione di garanzia di cui all'articolo 6, l'autorità competente per il rilascio dei permessi chiede che venga stipulata un'assicurazione di viaggio se non è garantita in altro modo la copertura dei costi di un'operazione di salvataggio, di un rimpatrio per motivi medici, del soccorso medico d'emergenza nonché delle cure ospedaliere di emergenza in caso di infortunio o malattia improvvisa durante il soggiorno (art. 10). La copertura minima dell'assicurazione è di 50 000 franchi.

² L'assicurazione di viaggio dev'essere stipulata presso una società d'assicurazioni:

- a. con sede o filiale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS; e
- b. autorizzata, dall'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede, a stipulare assicurazioni di viaggio.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: UCS, Città di ZH

Città di ZH e UCS non capiscono per quale motivo l'importo della copertura assicurativa nel cpv. 1 debba essere superiore a quello dell'importo della garanzia (art. 7 OPEV). Chiedono pertanto che tale importo sia abbassato a 30 000 franchi. Considerano inoltre eccessive le spese assicurative fra i 300 e i 600 franchi. Propongono infine un nuovo cpv. 3: "La prova della conclusione di un'assicurazione di viaggio dev'essere apportata al più tardi all'entrata in Svizzera".

Art. 10: Altre garanzie

D'intesa con l'autorità competente per il rilascio dei permessi, gli stranieri possono produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire le spese di soggiorno e di ritorno.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: NE

NE considera l'esigenza di una garanzia bancaria di una banca svizzera troppo limitativa. Una banca con una sede o una filiale in Svizzera oppure una banca ammessa nel nostro Paese dovrebbero essere parimenti approvate.

Art. 13: Rilascio del visto

¹ La rappresentanza all'estero può rilasciare il visto per un soggiorno non superiore a tre mesi con i seguenti scopi:

- a. turismo;
- b. visita;
- c. formazione teorica basata su un programma di studi;
- d. cure mediche o soggiorno di cura;
- e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;
- f. attività di autista al servizio di un'impresa con sede all'estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito);
- g. attività temporanea di corrispondente per media esteri;
- h. servizi transfrontalieri, attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero o colloqui d'affari, purché non superino otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse.

² I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L'UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all'estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell'autorità cantonale competente o dell'UFM.

³ Per un soggiorno più lungo o con scopi diversi da quelli elencati al capoverso 1, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto solo se autorizzata dall'autorità competente (art. 21-23).

⁴ Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR; JU, TI, VD, VS, ZG

Cerchie interessate: ASM

BS, BE, JU, VS, FR, GL, AI, GR, BL, TG, ASM chiedono che, nel cpv. 1, venga limitata la competenza delle rappresentanze all'estero, le quali dovrebbero, a seconda dello scopo del soggiorno, chiedere preliminarmente e obbligatoriamente il parere dell'autorità cantonale prima di rilasciare il visto.

VD constata che persone che svolgono ricerche, un dottorato o un post-dottorato per un periodo limitato presso un'università non sono menzionate a parte ma sono annoverata sotto la lett. a, c od e.

AI, TI, GR, BL, ASM chiedono che la nozione di "formazione teorica" nel cpv. 1 lett. c sia sostituita mediante quella di "formazione senza pratica". VD propone la nozione più semplice di "formazione".

ZG chiede che il termine di cui al cpv. 1 lett. h sia portato a 30 giorni per anno civile. AG chiede che l'autorità all'estero sia autorizzata a rilasciare di propria competenza i visti per colloqui d'affari della durata di al massimo 30 giorni.

VD, cpv. 2: non è chiaro in quali casi la rappresentanza all'estero può rilasciare un visto senza prima chiedere il parere della competente autorità.

NE (concerne solo il francese): traduzione unitaria della nozione di "Erotikgewerbe"/"settore a luci rosse" nelle versioni francesi dell'OPEV, dell'OASA e dell'ODist.

Art. 15: Visto di ritorno

L'UFM e, su sua istruzione, gli uffici cantonali degli stranieri possono, in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri il cui soggiorno in Svizzera non è regolato da un permesso di dimora o di domicilio.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, AG, TI, GR, VD, BL, TG, SH,

Cerchie interessate: ASM

AI, AR, AG, TI, GR, VD, BL, TG, SH, ASM chiedono che venga meglio definito, magari adducendo esempi concreti, quali situazioni rientrano nella nozione di "casi speciali".

AG: la disposizione va completata indicando che il visto di ritorno per cittadini di Stati terzi autorizza solo al rientro in Svizzera e non garantisce il transito attraverso lo spazio UE/AELS.

AR, SG: il tenore non coincide con la prassi. Su richiesta esplicita, anche le persone titolari di un permesso di dimora o di domicilio otterrebbero un visto di ritorno.

Art. 18: Posti di confine

¹ Gli stranieri sono tenuti a entrare e uscire da determinati posti di confine, aree d'atterraggio e aeroporti che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) dichiara aperti al grande traffico di confine.

² Sono fatte salve le disposizioni sul piccolo traffico di confine e il passaggio del confine da parte di stranieri in alta montagna nonché le deroghe previste da accordi bilaterali e multilaterali.

Ulteriori osservazioni:

ZH rileva, in maniera generale, che mancano le disposizioni relative ai sistemi automatizzati per i controlli di confine in uso presso alcuni aeroporti europei. Per evitare una revisione dell'ordinanza è d'uopo mettere a punto già sin d'ora la necessaria base legale.

Art. 26: Collaborazione delle autorità

¹ Le autorità cantonali e federali preposte all'esecuzione delle disposizioni sull'entrata evadono le domande senza indugio. Ciò facendo collaborano strettamente tra loro.

² Il DFAE o l'UFM sottopone per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle seguenti autorità, segnatamente:

- a. all'Ufficio federale di polizia;
- b. al Segretariato di Stato dell'economia (seco);
- c. all'Amministrazione federale delle finanze;
- d. agli uffici cantonali degli stranieri.

³ L'UFM allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti e il controllo alla frontiera. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD,

Cerchie interessate: Città di ZH; UCS

VD propone una riformulazione del cpv. 1, primo periodo: "... evadono le domande *con la debita cura*".

Città di ZH e UCS propongono, nel cpv. 3, la formulazione seguente: "L'UFM allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina e le sue conseguenze per la prassi in materia di visti e per il controllo alla frontiera nonché per l'orientamento generale della politica migratoria. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza."

Art. 28: Sistema di riconoscimento facciale

L'autorità di controllo alla frontiera può impiegare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l'articolo 103 capoverso 1 LStr²⁰. Il sistema è basato su una procedura biometrica per misurare i lineamenti delle persone che arrivano all'aeroporto.

Rifiuto o proposta di modifica

Partiti: PS

Cerchie interessate: OSAR, AIn

OSAR, PS e AIn rilevano che una persona già registrata nel sistema di riconoscimento facciale che presenta una domanda d'asilo all'aeroporto può essere trasportata dalla compagnia aerea solo una volta terminata la procedura d'asilo.

Art. 30: Condizioni per il rilevamento dei dati

I dati di cui all'articolo 29 possono essere rilevati quando una persona che giunge in un aeroporto svizzero per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: ZH

ZH rileva che le esigenze per interrogare il sistema sono più elevate di quelle per la registrazione di dati concernenti una persona. L'ammissibilità della registrazione e della consultazione dovrebbero invece essere vincolate alle medesime condizioni. ZH propone pertanto di stralciare l'art. 31 e di riformulare come segue l'art. 30: "I dati di cui all'articolo 29 possono essere rilevati e i dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati quando una persona che giunge in un aeroporto svizzero per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera."

Art. 31: Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l'identità o la provenienza di una persona che:

- a. nella zona di transito dell'aeroporto viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d'asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
- b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: ZH (stralciare, cfr. commento all'art. 30).

Art. 32: Procedura per interrogare il sistema

¹ Se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 30 e 31, viene acquisita un'immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

² Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all'articolo 29 capoverso 1.

³ L'immagine statica e i relativi dati biometrici destinati al confronto con l'immagine primaria vanno cancellati appena terminata l'interrogazione del sistema.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: ZH

ZH chiede lo stralcio di questo articolo poiché non tange nessun diritto o obbligo dei cittadini.

Art. 35: Diritti degli interessati

¹ I diritti degli interessati, segnatamente quelli d'accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali.

² In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992²¹ sulla protezione dei dati (art. 37).

³ Una persona interessata che voglia far valere i propri diritti deve identificarsi e presentare domanda scritta all'autorità di controllo alla frontiera.

⁴ I dati inesatti vanno rettificati d'ufficio.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD

VD propone la modifica seguente alla fine del cpv. 1: "...il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali del luogo in cui si trova l'aeroporto".

Art. 38

¹ Se un visto è rifiutato (art. 16) oppure revocato o annullato (art. 17), l'UFM emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a emolumento.

² A parte casi eccezionali motivati, l'entrata nel merito della domanda di decisione è vincolata al versamento di un anticipo sulle spese.

Osservazione:

Cerchie interessate: CRS

CRS approva in linea di principio il miglioramento della protezione giuridica (in combinato disposto con l'art. 63 seg. LStr) ma ritiene troppo corto il termine di ricorso di tre giorni e si chiede se sia consono all'art. 13 CEDU. In presenza di importanti motivi, il ricorso dovrebbe avere d'ufficio un effetto sospensivo.

Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen (Allegato relativo all'art. 41)

Art. 22: Reintroduzione di controlli alla frontiera interna

¹ Se sono adempite le condizioni previste all'articolo 23 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen²², il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione di controlli alla frontiera interna.

² In casi urgenti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina a breve scadenza le misure immediatamente necessarie alla reintroduzione dei controlli alla frontiera. Il Consiglio federale ne va informato senza indugio.

³ Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alla frontiera interna d'intesa con i Cantoni di confine.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: ZH

²¹ RS 235.1

²² GU L 105 del 13.04.2006, pag. 12.

ZH: la formulazione del cpv. 3 è troppo limitativa e non consona al diritto di livello superiore, in quanto dichiara il Corpo delle guardie di confine quale unica autorità competente in materia di controlli alla frontiera. È proposta la formulazione seguente: "I controlli alla frontiera interna sono effettuati dai Cantoni o, con il loro consenso, dal Corpo delle guardie di confine".

Art. 46

¹ Se un visto è rifiutato (art. 18) oppure revocato o annullato (art. 19), l'UFM emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a emolumento.

² Per uno straniero cui viene negata l'entrata in Svizzera in seguito a un controllo delle condizioni d'entrata, l'UFM emana una decisione impugnabile secondo l'articolo 64 capoverso 2 LStr²³.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: ZH

ZH: per garantire il diritto di audizione giusta gli art. 29 e 30 cpv. 1 PA, è proposto il complemento seguente al cpv. 2: "...una decisione impugnabile secondo l'articolo 64 capoverso 2 LStr. *Può delegare l'audizione all'autorità competente per il controllo alla frontiera*".

3. Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEm-LStr)

Art. 4: Determinazione degli emolumenti

¹ Se non è prevista un'aliquota speciale, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

² La tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: TS, USS, UNIA, economiesuisse

TS: occorre stralciare l'articolo visto il rischio di applicazione arbitraria e la difficoltà di stabilire esattamente il tempo impiegato. La tariffa oraria di cui al cpv. 2 è inoltre troppo vaga e dovrebbe semmai situarsi tra i 100 e i 200 franchi.

USS e UNIA propongono parimenti lo stralcio dell'articolo in quanto dà adito a disparità di trattamento tra cittadini dell'UE e cittadini di altri Stati e non tiene conto né del principio della copertura delle spese né del principio d'equivalenza.

economiesuisse considera la tariffa oraria eccessiva.

USAM e CP rilevano un errore di traduzione nel testo francese. La nozione di "taux" va sostituita mediante quella di "tarif maximal".

Art. 5: Supplemento

Per le prestazioni che, su domanda, sono fornite d'urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per decisioni e prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento di base.

Rifiuto o proposta di modifica

Partiti: UDC

Cerchie interessate: TS, USS, UNIA, PPD

TS propone di stralciare l'articolo in quanto queste prestazioni sarebbero comunque fornite perlopiù entro gli orari di lavoro.

²³ Art. 64 cpv. 2 LStr nel testo del progetto di messaggio sull'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e alle modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen già recepito; cfr. la prevista procedura di consultazione.

USS e UNIA propongono parimenti lo stralcio dell'articolo in quanto dà adito a disparità di trattamento tra cittadini dell'UE e cittadini di altri Stati e non tiene conto né del principio della copertura delle spese né del principio d'equivalenza.
Il PPD considera un supplemento fino al 50 per cento eccessivo.

Art. 6: Incasso

¹ Gli emolumenti possono essere riscossi anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione.

² All'estero gli emolumenti vanno pagati anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli emolumenti possono essere riscossi in un'altra valuta.

³ Il corso del cambio di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Rifiuto o proposta di modifica

Cerchie interessate: USS, UNIA

USS e UNIA chiedono che si rinunci a una riscossione anticipata (cpv. 1) onde evitare di mettere gravemente in difficoltà le persone bisognose di protezione finanziariamente sfavore.

Art. 8: Emolumenti massimi

¹ Gli emolumenti cantonali massimi ammontano a:

	Fr.
a. per l'autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l'assicurazione del rilascio di un permesso	95
b. per il rilascio di permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri o per il loro rinnovo	95
c. per l'autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne)	95
d. per il rilascio del permesso di domicilio	95
e. per la proroga di permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri	65
f. per la proroga del termine di controllo del libretto per stranieri certificante il domicilio	65
g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all'estero	65
h. per la proroga del libretto per stranieri di persone ammesse provvisoriamente	65
i. per la sostituzione di un libretto per stranieri	65
j. per il cambiamento di indirizzo nel Comune di domicilio	25
k. per tutte le restanti modifiche al libretto per stranieri	65
l. per un estratto del casellario giudiziale	25
m. per la conferma della notifica dei lavoratori e di lavoratori indipendenti	25

² Per gli stranieri che possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS, l'emolumento di cui al capoverso 1 lettere a-c ammonta al massimo a 65 franchi.

³ Per i figli non coniugati minori di 18 anni, che possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS, l'emolumento giusta il capoverso 1 lettere k ed m ammonta a 12.50 franchi, negli altri casi al massimo a 30 franchi.

⁴ Agli stranieri che possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS, e che presentano un'assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale rilascia gratuitamente il permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

⁵ Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva un emolumento di gruppo unitario. Esso ammonta al massimo a dodici emolumenti singoli.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR; JU, OW, SG; SH, TG, TI, UR
Cerchie interessate: ASM, USS, UNIA

USS, UNIA: l'Ordinanza sugli emolumenti LStr va modificata in quanto discrimina gli stranieri che non possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Per queste persone, infatti, le aliquote degli emolumenti sono in parte nettamente più elevate.

AR e SG sono favorevoli a un netto aumento delle aliquote degli emolumenti in quanto allo stato attuale sono di gran lunga insufficienti per la copertura delle spese.

BE, JU, VS, FR, AG, GL, OW, AI, TI, GR, BL, TG, SH, UR, ASM rilevano che l'emolumento massimo di cui al cpv. 1 lett. e dovrebbe parimenti ammontare a 95 franchi, per analogia con la lett. b.

BE, JU, VS, FR, AG, GL, OW, AI, BL, TG, UR, ASM chiedono di fissare la tassa di cui al cpv. 2 pure a 95 franchi.

USAM e CP rilevano un errore di traduzione nel testo francese. La nozione di "taux" va sostituita mediante quella di "tarif maximal".

Art. 10: Emolumenti federali

¹ Gli emolumenti dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) ammontano a:

	Fr.
a. per la sospensione provvisoria di un divieto d'entrata	100
b. per l'abrogazione anticipata di un divieto d'entrata	100

² L'emolumento per il trattamento dei dati nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è compreso nell'ammontare dell'emolumento secondo l'articolo 8 ed è prelevato dall'UFM direttamente presso i Cantoni. Esso ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo dell'emolumento da parte dell'UFM sono determinanti:

- la media degli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell'anno precedente e al 31 agosto dell'anno corrente; e
- le spese annue dell'UFM per la costituzione, l'esercizio e l'ammortamento del SIMIC nonché per l'esecuzione delle prescrizioni della LStr nella misura in cui non sia già previsto un emolumento speciale secondo la presente ordinanza.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG

AG considera l'emolumento di 10 franchi di cui al cpv. 2 ancora troppo elevato e propone di abbassare l'emolumento massimo a 7 franchi.

Art. 12: Emolumenti

¹ L'emolumento ammonta a:

	Fr.
a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza diplomatica o consolare	95
se il visto è rilasciato con una validità di oltre sei mesi, a seconda della durata della validità	fino a 270
b. per un visto rilasciato da un posto di confine svizzero, a seconda dell'onere occasionato	fino a 150
c. per un visto rilasciato dall'UFM o dalle autorità cantonali degli stranieri	75
d. per la modificazione di un visto valido, a seconda dell'onere occasionato	fino a 75

² L'UFM può, in singoli casi, ridurre o condonare l'emolumento se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano.

³ L'emolumento per un visto collettivo è ridotto:

- della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia. L'emolumento ammonta a 570 franchi al massimo;

- b. di un quarto se i beneficiari viaggiano con un documento di viaggio individuale ed il visto è apposto su un foglio separato.

⁴ L'autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell'emolumento all'UFM.

⁵ L'UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L'ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta i capoversi 1 e 2 non possono essere superati.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: UR

Cerchie interessate: USS, UNIA, FST, Pilatus, RDK, hotelleriesuisse, GPTT

USS e UNIA trovano gli emolumenti eccessivi. Occorre adeguarli agli emolumenti per i visti valevoli dall'entrata in vigore degli accordi d'associazione a Schengen (mass. 95 franchi per un visto).

FST, Pilatus, RDK, hotelleriesuisse, GPTT considerano l'aumento degli emolumenti nel cpv. 1 lett. a già a partire dal 1° gennaio 2008 sproporzionato e svantaggioso per la concorrenzialità del turismo svizzero. L'adeguamento in questione dovrebbe essere attuato solo con l'attuazione vera e propria dell'acquis di Schengen e il riconoscimento reciproco dei visti ad essa connesso. È caldeggiata un'attuazione per quanto possibile celere dell'acquis di Schengen.

UR: l'emolumento di cui al cpv. 1 lett. c deve parimenti ammontare a 95 franchi poiché corrisponde a un onere paragonabile a quello richiesto dalla fattispecie di cui alla lett. a.

Art. 13: Visti esenti da emolumento

¹ I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:

- a.
- d. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;
- e. borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell'ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;
- f. borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swiss-contact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d'istruzione;
- g.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: NE, VD

NE e VD deplorano che i borsisti delle università cantonali non beneficino della gratuità del visto.

4. Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Art. 1: Oggetto

La presente ordinanza:

- a. definisce i principi e gli obiettivi dell'integrazione degli stranieri nonché il loro contributo all'integrazione;
- b. definisce i compiti dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) nel settore dell'integrazione nonché i compiti e la struttura della Commissione federale della migrazione²⁴ (Commissione);

²⁴ Il nome definitivo non è ancora stato deciso.

- c. disciplina la cooperazione tra i servizi federali nella promozione dell'integrazione e tra l'UFM e i servizi dei Cantoni che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione;
- d. disciplina la procedura e le condizioni per il versamento dei contributi finanziari della Confederazione alla promozione dell'integrazione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: CdC, ZG, LU, SG, OW, NW, UR, ZH

Partiti: PS

Cerchie interessate: CFS, ACS, FCES

CdC, ZG, ZH: occorre precisare in maniera più concreta a chi è applicabile l'OIntS.

PS, CFS, FCES: la lett. a va completata come segue: "... nonché della società di accoglienza e del suo contributo al processo integrativo".

BS: la lett. b va completata come segue: "definisce i compiti ... (UFM), dei Cantoni e dei Comuni...".

ACS: la lett. c va completata come segue: "...i servizi dei Cantoni e *dei Comuni* che fungono...".

Art. 2: Principi e obiettivi

¹ L'obiettivo dell'integrazione è garantire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla società svizzera.

² L'integrazione è un compito trasversale che va svolto dalle autorità federali, cantonali e comunali con il sostegno delle organizzazioni non governative, comprese le parti sociali e le associazioni degli stranieri.

³ L'integrazione deve avvenire in primo luogo mediante le strutture ordinarie quali in particolare la scuola, la formazione professionale, il mondo del lavoro e le strutture della sicurezza sociale e della sanità. Misure speciali per stranieri vanno adottate solo a titolo di sostegno complementare.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, VS, GL, AI, NE, BS, ZG, GR, SZ, TG, UR, SH, BL, SO, JU, FR, VD, OW, NW, SG, LU, BE, ZH

Partiti: PES, UDC, PS, PCS

Cerchie interessate: CdC, USS, CFS, CDI, Caritas, Caritas Berna, Humanrights

CdC, NE, ZG, SZ, UR, CFS, CDI: il cpv. 1 va completato come segue "...pari opportunità di partecipazione alla società svizzera *senza discriminazioni*". I lavori della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) hanno evidenziato un bisogno d'intervento per quanto concerne la discriminazione degli stranieri.

NE, CFS, CDI, UCS: la nozione di "misure speciali" nel cpv. 3 va sostituita con quella di "misure specifiche di promozione dell'integrazione".

Caritas: nel cpv. 3 devono essere menzionate le persone con particolari bisogni dal profilo dell'integrazione giacché per questa "clientela" molto variegata e straordinaria occorrono misure accompagnatorie nelle strutture ordinarie (sostegno da parte di persone che possiedono le conoscenze necessarie).

PS: nel cpv. 3, la possibilità d'integrazione non va limitata alla formazione e al lavoro. L'integrazione si realizza anche lottando contro la discriminazione. Occorrono misure speciali modulate in funzione delle persone senza attività lucrativa e in formazione.

BS: tra le strutture ordinarie devono essere menzionate anche le strutture diurne dell'assistenza all'infanzia destinata a bambini in età prescolastica.

CdC, NE, ZG, SZ, UR, PES, USS, Caritas Berna, Humanrights: occorre parimenti menzionare la necessaria disponibilità della società di accoglienza in vista di promuovere la disponibilità a e la capacità di integrarsi.

AG, TG, GR, AI, ZG, UDC chiedono un complemento in cui sia precisato che l'integrazione incombe in prima linea agli stranieri.

CdC, AG, NE, BS, ZG, SZ, UR, JU, PCS, CDI, Caritas chiedono che sia prevista una particolare considerazione per i bisogni delle donne, dei bambini e dei giovani (art. 53 cpv. 4 LStr).

FR, PCS, CDI, VD: nell'ottica della collaborazione dei servizi coinvolti (in particolare presso organizzazioni non statali) occorre precisare maggiormente i contenuti e le responsabilità.

ZH e BL criticano il fatto che possa essere prescritta la collaborazione con organizzazioni private.

Art. 3: Considerazione del grado d'integrazione

¹ Nelle decisioni discrezionali delle autorità, in particolare nell'ambito del rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell'articolo 62 dell'ordinanza del ... ²⁵ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, si tiene conto dell'integrazione riuscita degli stranieri. Per le famiglie si tiene conto del grado d'integrazione di tutti i membri della famiglia.

² Per il rilascio anticipato del permesso di domicilio sono necessarie al minimo conoscenze dimostrate di una lingua nazionale equivalenti al livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa²⁶.

Art. 3 cpv. 1 OIntS:

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, TG, BL, BE, GR, SG, OW, UR, SZ, ZG, NW, LU, BS, BE

Partiti: UDC, PS, PES, PCS, PPD, PLR

Cerchie interessate: CdC, USS, GDS, CDI, Caritas, OSAR, ACES, Unia, FSAG, Città di ZH, FSM, CFS, UCS, ACS, FCES, Caritas Berna, Humanrights

CdC, TG, BL, GR, SG, OW, UR, SZ, ZG, NW, LU, UDC ritengono che la presente disposizione sia una ripetizione dell'art. 54 LStr e ne propongono quindi lo stralcio; caso mai andrebbe inserita una regolamentazione nell'OASA.

CdC, TG, PS, PES, PCS, PLR, USS, GDS, CDI, Caritas, OSAR, AI, ACES, Unia, FSAG, FSM, FCES, Caritas Berna, Humanrights: l'ultimo periodo va assolutamente stralciato giacché il processo integrativo segue ritmi diversi e non è giusto punire l'intera famiglia per le lacune integrative di un suo membro.

CFS, UCS, Città di ZH, ACS: se non tutti i membri della famiglia adempiono alle esigenze, occorre soppesare gli elementi in presenza, nell'interesse dell'integrazione dell'intera famiglia. Il PPD è favorevole a una domanda comune dell'intera famiglia ma vorrebbe che venisse precisato che la famiglia s'intende in senso stretto e non nel senso di un intero clan familiare.

BS: nel cpv. 1, primo periodo, occorre citare quali esempi supplementari l'allontanamento, il respingimento e il divieto d'entrata. La parola "riuscita" va inoltre stralciata poiché anche un'integrazione insufficiente può essere presa in considerazione per la decisione.

Art. 3 cpv. 2 OIntS:

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: UR, GR, JU, TG, SH, ZG, OW, NW, SZ, GL, SG, VD, NE, ZH, BS, AG, LU, AR

Partiti: UDC, PS, PCS, PES

Cerchie interessate: CdC, USS, USUA, CDI, UCS, ASM, Unia, ACS, FCES

CdC, ASM, ZH, AG, UDC: dopo cinque anni di dimora, è ovvio che sia raggiunto il livello di riferimento A2 per le conoscenze linguistiche. Si dovrebbe esigere il livello successivo B1.

²⁵ RS

²⁶ Consultabile su: www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html

USS, Unia, UCS: il livello di riferimento A2 costituisce un'esigenza troppo elevata. È sufficiente la volontà di apprendere la lingua. UCS, ACS: bastano conoscenze orali della lingua. In tal modo non vengono escluse le persone che presentano difficoltà d'apprendimento.

CdC, OW, NW, SZ, GR, GL, TG, UR, LU, ZG, ZH, AG, SG, AR, UDC, AUSL, ASM: si devono esigere conoscenze della lingua parlata nel luogo. Solo così è possibile entrare in contatto con le autorità e la popolazione del luogo.

PS, PES, PCS, CDI, JU, NE, FCES: menzionare le conoscenze linguistiche quale unico criterio è troppo restrittivo e discriminante. Ciò è in contraddizione con l'art. 4 OIntS.

PS: basta la frequenza di un corso. Non è lecito esigere un determinato livello delle conoscenze linguistiche.

BS: occorre stralciare il termine "riuscita" in quanto anche un'integrazione "non riuscita" può essere considerata nel quadro di una decisione.

ZH, AG: non è sufficiente manifestare la volontà di partecipare alla vita economica (art. 62 OASA). Gli stranieri devono dimostrare di svolgere un'attività lavorativa e di imparare la lingua.

Art. 4: Contributo degli stranieri all'integrazione

Gli stranieri dimostrano il proprio contributo all'integrazione:

- a. rispettando i principi dello Stato di diritto e della democrazia;
- b. apprendendo una lingua nazionale;
- c. confrontandosi con le condizioni di vita in Svizzera;
- d. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, AG, BS, NE, VS, VD, TG, SH, UR, BE, SG, ZH, JU, FR, LU, ZH, OW, NW, ZG, SZ, GR

Partiti: PES, UDC, CSP

Cerchie interessate: CdC, CDI, Caritas, AUSL, FSM, Città di ZH, UCS, FCES, Caritas Berna

CdC, OW, BE, BL, NW, SZ, GL, TG, UR, LU, ZG, UDC, Caritas: nella lett. a, sostituire la nozione di "principi della democrazia" mediante quella di "valori sanciti dalla Costituzione federale" usata nell'art. 4 LStr.

CDI, UCS, Città di ZH, Caritas Berna: la lett. a va sostituita mediante la formulazione "conformandosi all'ordine giuridico", giacché solo lo Stato - e non privati - può essere obbligato a rispettare i principi della democrazia.

GPS: l'art. 4 va stralciato in quanto non offre nessun ausilio.

CdC, OW, NW, SZ, GL, TG, UR, LU, ZG, ZH, AG, PES, Città di ZH: lett. b: anziché conoscenze di una lingua nazionale occorre esigere conoscenze della lingua nazionale parlata nel *luogo di residenza*. L'integrazione avviene a livello locale.

USUA, CDI, FSM, JU, FR, AG, VS, VD, UDC, CSP: la lett. c va concretizzata (CSP: o stralciata), la nozione è troppo aperta e troppo tributaria di un'interpretazione. GR, UDC: occorre parimenti menzionare l'integrazione nella realtà sociale.

BS: nella lett. d occorre inserire una disposizione secondo cui Confederazione, Cantoni e Comuni sono tenuti a rendere possibile alle donne straniere la partecipazione alla vita sociale. L'espressione "manifestando la volontà di partecipare alla vita economica" va sostituita mediante "sforzandosi di partecipare alla vita economica".

Caritas, Caritas Berna, SH, FCES: complemento alla lett. d: "...partecipare alla vita economica o alla vita culturale e sociale"; eventualmente anche "...dimostrando un impegno sociale".

CdC, ZH: l'art. 4 va completato mediante un nuovo cpv. 2: "I familiari sono tenuti a sostenersi a vicenda in vista dell'integrazione e a non ostacolare o proibire gli sforzi integrativi di altri membri della famiglia".

Art. 5: Accordo d'integrazione

¹ Al momento del rilascio o della proroga del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono stipulare con gli stranieri un accordo d'integrazione.

² In seguito alla valutazione del singolo caso, l'accordo d'integrazione stabilisce gli obiettivi, le misure concordate e le conseguenze in caso di non rispetto delle misure concordate.

³ L'obiettivo dell'accordo d'integrazione è in particolare promuovere l'apprendimento di una lingua nazionale nonché l'acquisizione di conoscenze:

- a. delle condizioni sociali e di vita in Svizzera;
- b. dell'ordinamento giuridico svizzero;
- c. delle norme e regole fondamentali il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, NE, JU, FR, ZH, VD, NW, OW, ZG, SG, AR, GR, SZ, AG

Partiti: PS, PES, PCS

Cerchie interessate: CdC, USS, Caritas, CRS, OSAR, ACES, Unia, Città di ZH, CFS, CDI, ACS, FCES, Caritas Berna, Humanrights

PES, PCS, USS, CRS, ACES, Unia, FCES, Caritas Berna, Humanrights: l'art. 5 va stralciato in quanto dà adito a discriminazioni. Da un lato è applicabile solo ai cittadini di Stati terzi, d'altro lato lascia i Cantoni liberi di applicarlo o no ("disposizione potestativa").

CdC, ZH, AR, SG, OW, NW, GL, ACS: il cpv. 3 lett. a va completato con "in particolare la parità donna-uomo e il divieto di qualsiasi discriminazione". L'ignoranza o la mancata osservanza di questi valori fondamentali diverrebbe rapidamente problematica.

CdC, NE, JU, FR, ZH, SZ, UR, AG, CDI, AUSL, UCS: al cpv. 3 lett. c la nozione di "norme e regole fondamentali" va maggiormente concretata (inoltre: cosa è considerato una violazione di tali norme e regole?); CdC: la lett. c va stralciata.

GR: per quanto concerne le condizioni sociali e di vita in Svizzera, non bastano mere conoscenze ma occorre anche appropriarsene attivamente.

CDI, VD, BS, ZH, ACS: occorre conferire maggiore rilevanza all'impegno dello Stato. Occorre in particolare prevedere un obbligo della Confederazione e dei Cantoni di mettere a disposizione pertinenti offerte integrative.

BS: prima di autorizzare l'entrata potrebbero essere conclusi accordi d'integrazione individualizzati. Gli scopi e i termini degli accordi d'integrazione verrebbero fissati dopo accurati chiarimenti e colloqui. Occorre esigere la conoscenza della lingua parlata nel Cantone. La mancata osservanza di un accordo d'integrazione dovrebbe essere punita con la multa fino a 5 000 franchi.

PS, CFS, Caritas, OSAR, FCES, Humanrights: è perlomeno assai critico espellere uno straniero in virtù del presente articolo. Dal punto di vista giuridico, inoltre, non si tratta di un accordo ma di una decisione con diritto di essere sentiti.

PS: nel cpv. 2: anziché le conseguenze in caso di non rispetto delle misure concordate si dovrebbero indicare le conseguenze in caso di rispetto di tali misure.

Art. 6: Obbligo di partecipare a misure d'integrazione

¹ I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che ricevono aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure d'integrazione quali i programmi di formazione e d'occupazione.

² Se non adempiono tale obbligo senza addurre motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte in virtù del diritto cantonale o dell'articolo 83 capoverso 1 lettera d LAsi.

³ La partecipazione con successo a un programma di formazione o di occupazione è presa in considerazione in occasione dell'esame per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 84 capoverso 5 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VS, GL, NE, SH, GR, VD, UR, NW, OW, ZG, SG, SZ, LU

Partiti: PS, PCS

Cerchie interessate: CdC, USS, Caritas, CRS, OSAR, ACES, Unia, CDI, UCS, Città di ZH, ACS, FCES, Caritas Berna, Humanrights

PCS, USS, Caritas, CRS, OSAR, ACES, Unia, FCES, Caritas Berna, Humanrights: l'articolo va stralciato in quanto non tiene debitamente conto della situazione speciale dei rifugiati. Inoltre, se necessario, il diritto cantonale consente già di ridurre le prestazioni dell'aiuto sociale.

PS: l'aiuto sociale non dovrebbe essere ridotto in caso di cattiva integrazione.

CdC, SZ, ZG, LU, OW, NW, VS, GL, NE, SH, GR, VD, UR, CDI, UCS, Città di Zurigo: nel cpv. 3, la nozione di "partecipazione con successo" va sostituita mediante quella di "prova di una partecipazione regolare", in quanto ciò sarebbe meglio misurabile.

Art. 7: Attività di carattere pubblico

¹ Agli stranieri che esercitano un'attività di carattere pubblico, come i consulenti religiosi o gli insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine, può essere rilasciato un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata se:

- a. dimostrano conoscenze di una lingua nazionale equivalenti al livello di riferimento B1 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa²⁷;
- b. dispongono delle capacità necessarie per svolgere la loro attività specifica e trasmettono agli stranieri cui offrono consulenza le conoscenze di cui all'articolo 5 capoverso 3.

² Eccezionalmente il permesso può essere rilasciato se la persona in questione s'impegna, nel quadro di un accordo d'integrazione secondo l'articolo 5, a raggiungere il livello B1 entro la data della proroga del permesso.

³ Essi hanno inoltre l'obbligo di fungere, se necessario, da mediatori tra la popolazione straniera e quella svizzera nonché le autorità svizzere.

⁴ Il permesso è negato o non è prorogato se sussiste un motivo di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr in combinato disposto con l'articolo 79 dell'ordinanza del ...²⁸ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: FR, VS, NE, GL, ZG, SG, TG, SZ, UR, NW, OW, LU

Partiti: PES, PCS

Cerchie interessate: CdC, CDI, Città di ZH, Caritas Berna, CDOS

CdC, NE, ZG, NW, OW, LU, SZ, UR, CDI: nel primo periodo, le "attività di carattere pubblico" vanno meglio precisate. Nel cpv. 1 lett. b, la formulazione "e trasmettono agli stranieri cui offrono consulenza le conoscenze di cui all'articolo 5 capoverso 3" va stralciata.

Art. 7 cpv. 2 OIntS:

NE, CDI, UCS e Città di ZH propogono di non formulare il cpv. 2 quale deroga, bensì quale alternativa, altrimenti le esigenze risultano eccessive. La CDI ritiene che bastino conoscenze orali di una lingua nazionale.

Art. 7 cpv. 3 OIntS:

Salvo poche eccezioni (AG, AI, BS, GR, VD, SH, BL, SO, PPD, PS, UDC, CFS, ACES), tutti i partecipanti chiedono lo stralcio dell'obbligo di fungere da mediatori di cui al cpv. 3, in quanto manca una pertinente base legale. La CFS propone un complemento al cpv. 3: "...autorità svizzere nel quadro della loro attività."

Il PES propone la formulazione seguente per il cpv. 3: "Può inoltre essere chiesto loro, se necessario, di fungere da mediatori...".

²⁷ Consultabile su: www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html

²⁸ RS

Art. 8: Coordinamento e scambio d'informazioni

¹ L'UFM coordina le misure della Confederazione nel settore dell'integrazione. Le competenti autorità federali coinvolgono l'UFM nella pianificazione di misure rilevanti per l'integrazione.

² L'UFM coinvolge in modo adeguato i Comuni nello scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AI, NW, OW, LU, SZ, UR, ZG, BS, BL, GR, VD, SH, SO, ZH

Cerchie interessate: CdC, USS, FCES

CdC, NW, OW, LU, SZ, UR, ZH: anziché il coordinamento da parte dell'UFM, nel cpv. 1 occorre prevedere una collaborazione vincolante con i Cantoni. Il cpv. 2 va completato come segue "L'UFM e i Cantoni coinvolgono in modo adeguato..."

USS: i migranti devono essere rappresentati a tutti i livelli, per cui in questo articolo occorre prevedere anche la collaborazione della Confederazione con le parti sociali e i sindacati.

BS auspica un ulteriore cpv. 3 che stipuli la messa a punto da parte dell'UFM di un assetto quadro per i corsi linguistici e integrativi oppure chieda ai Cantoni e ai Comuni di mettere a punto un tale assetto secondo direttive chiare.

VD: l'UFM deve curare il contatto diretto con i Comuni.

La FCES propone di prevedere un obbligo per i Cantoni di offrire misure d'integrazione a tutti gli stranieri. La Confederazione ne assumerebbe il finanziamento e il coordinamento. Occorrerebbe inoltre attuare una politica proattiva di sensibilizzazione.

Art. 9: Interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione e coordinamento intercantonale

¹ L'UFM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Si scambiano regolarmente opinioni ed esperienze.

² I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione informano l'UFM circa:

- a. l'utilizzazione dei contributi finanziari versati dall'UFM nonché le misure adottate e la loro efficacia;
- b. il coordinamento delle misure cantonali d'integrazione;
- c. la collaborazione delle autorità e delle organizzazioni che nel Cantone si occupano di questioni d'integrazione (p.es. autorità in materia di migrazione, organizzazioni del mondo del lavoro, uffici per l'integrazione, istituti di formazione professionale, servizi sociali);
- d. la partecipazione del Cantone a concordati e conferenze intercantonali che riguardano l'integrazione degli stranieri;
- e. la prassi cantonale relativa alla considerazione dell'integrazione nelle decisioni di diritto in materia di stranieri.

³ I servizi cantonali competenti si accordano sulle misure d'integrazione e garantiscono il coordinamento intercantonale.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, OW, NW, LU, SZ, UR, AR, ZG, VD, JU, NE

Partiti: PES, PCS

Cerchie interessate: CdC, CDI, Caritas, Città di ZH, Caritas Berna, ACS

ZG: cpv. 1: qui dovrebbe essere questione dei Cantoni stessi e non dei servizi che fungono da interlocutori cantonali. Dovrebbe infatti competere ai Cantoni designare i servizi cui attribuire tale mansione.

GPS: nuovo cpv. 2: "Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato per l'integrazione competente per il coordinamento della promozione dell'integrazione, per la consulenza delle autorità e per il monitoraggio."

CdC, SZ, ZH, UR, LU, NW, OW, UR: il cpv. 2 lett. c - e e il cpv. 3 vanno stralciati in quanto la Confederazione non esige in nessun altro ambito una tale informazione.

PCS: le mansioni integrative e di polizia degli stranieri devono assolutamente essere separate.

BE: questa regolamentazione costituisce un'ingerenza inammissibile nelle competenze cantonali.

AG, OW, ZG, VD, JU, NE, AR, CDI, Caritas, Caritas Berna, Città di ZH: sono postulati obblighi unilaterali ed esagerati per i Cantoni, mentre l'obbligo di informazione della Confederazione nei confronti dei Cantoni non è meglio precisato.

ACS: nell'intero articolo occorre completare con "i servizi comunali che fungono da interlocutori".

Art. 10: Informazione

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano gli stranieri sull'ordinamento giuridico e sulle conseguenze in caso di non osservanza, sulle norme e regole fondamentali per partecipare con pari opportunità alla vita sociale, economica e culturale nonché sull'importanza delle conoscenze linguistiche, della formazione e del lavoro.

² Informano il pubblico sulla politica in materia di migrazione, sulla situazione particolare degli stranieri e sugli obiettivi dell'integrazione.

³ Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte volte a promuovere l'integrazione, comprese la consulenza professionale e quella relativa alla carriera.

⁴ Le autorità competenti segnalano le offerte di corsi pertinenti agli stranieri che nel quadro di un accordo d'integrazione hanno l'obbligo di frequentare un corso di lingua o d'integrazione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG, OW, GL, AI, AR, ZG, GR, SZ, TG, UR, SH, JU, FR, BS, NW, LU, AG

Partiti: PES, PPD, PS

Cerchie interessate: CdC, CDI, ASM, UCS, Città di ZH, CFS, Caritas, OSAR, ACS, Caritas Berna

BS: il cpv. 1 va completato come segue: "...informano *sin dal primo giorno e regolarmente* gli stranieri...", poiché un'informazione tempestiva e regolare esplica il miglior effetto.

Caritas, Caritas Berna, OSAR, CFS, PPD: il cpv. 2 va completato, a motivo della reciprocità del processo integrativo, mediante un rinvio alla necessaria apertura della società di accoglienza.

PS: proposta di complemento: "Confederazione, Cantoni e Comuni attuano, d'intesa con organizzazioni e istituzioni private, campagne e progetti per avvicinare tra loro la popolazione straniera e la società di accoglienza".

Città di ZH, UCS, ACS: la portata dell'informazione prevista da questo articolo è troppo estesa.

CdC, SG, AG, OW, NW, LU, GL, ZG, SZ, UR, SH, CDI, ACS: i contenuti del mandato d'informazione della Confederazione vanno definiti più da vicino. Occorre inoltre chiarire le competenze finanziarie.

GR, FR, CDI, ACS: la Confederazione deve elaborare le informazioni e metterle a disposizione dei Cantoni.

GPS: Confederazione, Cantoni e Comuni devono prevedere misure che garantiscano pari opportunità per quanto concerne la partecipazione alla vita sociale, economica e culturale.

AI, AR, TG, JU, GR, ASM: l'attribuzione di tali mansioni alle autorità cantonali e comunali non è ammissibile.

Art. 11: Contributi finanziari

In virtù della LStr e della LAsi l'UFM versa i seguenti contributi finanziari:

- a. contributi finanziari ai sensi dell'articolo 55 LStr entro i limiti dei crediti accordati;
- b. sussidi per favorire l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente ai sensi dell'articolo 87 LStr e di rifugiati ai sensi degli articoli 88 e 91 LAsi;
- c. altri sussidi ai sensi dell'articolo 91 capoverso 4 LAsi per favorire l'integrazione sociale e professionale di rifugiati, persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente nel quadro di progetti e progetti modello d'importanza nazionale.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: FR, GR

Partiti: UDC

Cerchie interessate: OSAR, Caritas Berna

UDC: lett. b: non si devono prevedere sussidi per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente.

FR, OSAR, Caritas Berna: lett. c: "d'importanza nazionale" va stralciato trattandosi di un criterio non chiaramente definibile.

GR: per le due diverse categorie di contributi (giusta la LStr e la LAsi) devono essere creati capitoli distinti.

Art. 13 : Versamento dei contributi finanziari

¹ I contributi finanziari secondo l'articolo 55 LStr possono essere concessi, nei limiti dei crediti autorizzati, per promuovere progetti, programmi e progetti modello (art. 14 cpv. 1 lett. d). Di regola i contributi finanziari sono concessi solo se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano ai costi in modo adeguato.

² I programmi comprendono diversi progetti dei servizi cantonali competenti che, tenendo conto dei settori da promuovere secondo l'articolo 14, contribuiscono all'integrazione degli stranieri.

³ I contributi finanziari per i programmi sono di regola stabiliti con i Cantoni in contratti di prestazione. Questi definiscono in particolare l'orientamento e gli obiettivi del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG, AG, OW, NW, LU, VS, GL, AI, NE, BS, ZH, GR, JU

Partiti: PCS

Cerchie interessate: CdC, CDI, Caritas, ACS, Caritas Berna

CdC, SG, AG, OW, NW, LU, SZ, GL, NE, BS, CDI, Caritas: la nozione di "contratti di prestazione" nel cpv. 3 presta a confusione e va sostituita con quella di "convenzioni nel quadro del programma" ("Programmvereinbarungen").

ZH: il cpv. 1 non va formulato come disposizione potestativa. I Cantoni devono essere obbligati ad adeguare l'offerta di corsi linguistici sovvenzionati ai bisogni reali. La Confederazione deve fornire un congruo contributo in tal senso.

CdC: spetta ai Cantoni, se del caso, designare e coinvolgere terzi. Occorre prevedere un termine transitorio per l'attuazione di questo articolo; i contributi di cui all'art. 55 LStr devono essere concessi obbligatoriamente (non si tratta di una disposizione potestativa).

CdC, AG, NW, LU, OW, SZ, JU, SG, GL: l'onere amministrativo va limitato al minimo indispensabile.

Caritas Berna propone di formulare il cpv. 3 in maniera più aperta, in modo che anche i terzi incaricati dai Cantoni possano concludere contratti di prestazione.

CdC, NE, JU, PCS, CDI: il credito per l'integrazione va aumentato in quanto la gestione dei programmi costituisce un forte onere supplementare per i Cantoni.

AG, NE, OW, CDI: non deve più essere previsto il finanziamento di singoli progetti poiché i mezzi disponibili potrebbero essere impiegati molto più efficacemente (flessibilità) mediante contratti di prestazione.

GR: occorre chiarire quali singoli progetti vanno presentati all'UFM e quali no. Nel cpv. 2 occorre stralciare "dei servizi cantonali competenti" poiché potrebbe trattarsi anche di altri servizi.

ACS: devono poter essere concluse convenzioni nel quadro del programma ("Programmvereinbarungen") anche con servizi comunali o regionali.

Art. 14: Ambiti

¹ I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per:

- a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e promuovere la loro conoscenza di una lingua nazionale;
- b. promuovere l'integrazione sociale degli stranieri;
- c. garantire agli stranieri l'accesso con pari opportunità e senza discriminazioni alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;
- d. sostenere progetti modello che servono in particolare a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all'integrazione.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può fissare altri ambiti di promozione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, OW, NW, LU, SG, ZG, NE, BS, SZ, UR, FR

Partiti: PS

Cerchie interessate: CdC, UCS, Città di ZH, Caritas Berna

UCS, Città di ZH: nel cpv. 1 lett. d è d'uopo dissociare lo scambio d'esperienze e i progetti modello per evitare che lo scambio di esperienze sia limitato ai "servizi competenti per le questioni inerenti all'integrazione".

BS: il cpv. 1 lett. d va completato come segue: "segnatamente progetti con un carattere preventivo".

Caritas Berna: il cpv. 1 lett. d va completato come segue: "progetti di importanza regionale o nazionale."

PS: il cpv. 1 va completato con una nuova lett. e: "promozione dell'accoglienza degli stranieri e dell'assistenza a loro fornita da parte della popolazione autoctona".

FR: il cpv. 1 va completato con una nuova lett. e: "contributi alla sensibilizzazione della società di accoglienza".

CdC, OW, NW, SZ, ZG, LU, UR: nel cpv. 2 i Cantoni devono beneficiare di un diritto codecisionale.

AG, OW, NE, CDI: nel cpv. 2 occorre coinvolgere i Cantoni e i Comuni.

Art. 15: Programma prioritario

¹ Il Dipartimento stabilisce, su proposta dell'UFM, un programma prioritario. Il programma è elaborato dall'UFM in collaborazione con la Commissione.

² Se il numero di domande presentate o previste eccede le risorse disponibili, esse vengono valutate in base al programma prioritario.

³ Il programma prioritario stabilisce quali domande sono inoltrate alla Commissione ed esaminate; ciò concerne in particolare progetti d'importanza nazionale, che di regola sono presentati e realizzati da organizzazioni non governative.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG, OW, NW, SZ, LU, UR, NE, AR, GL, AI, FR, JU, TG, ZG, AG

Partiti: PCS

Cerchie interessate: CdC, CDI, Caritas Berna

CdC, GL, AI, ZG, TG, UR, JU, FR: occorre prevedere un diritto cantonale di partecipazione nell'elaborazione del programma prioritario. Ciò concorrerebbe alla coerenza della promozione globale dell'integrazione. SG, OW, NE, AR e CDI auspicano inoltre un diritto comunale di partecipazione.

CdC, OW, NW, SZ, LU, UR: occorre chiarire se il programma prioritario si riferisce anche alle convenzioni nel quadro del programma ("Programmvereinbarungen").

CdC, OW, NW, SZ, LU, AG, SG, NE, ZG, TG, UR, JU, CDI: occorre stralciare i cpv. 2 e 3 (cfr. osservazioni relative agli art. 16 e 17).

PCS: il programma prioritario deve consistere in attività già svolte e in nuove attività. Occorre dare il maggior spazio possibile ai Cantoni e ai Comuni.

Caritas Berna: il cpv. 3 va completato come segue: "progetti di importanza regionale e nazionale."

Art. 16: Presentazione ed esame delle domande

¹ Le domande per i contributi finanziari secondo l'articolo 13 capoverso 1 sono presentate all'UFM. È fatto salvo l'articolo 15 capoverso 3.

² D'intesa con le autorità cantonali, l'UFM può inoltre autorizzare i servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione di cui all'articolo 9 a ricevere le domande per progetti e a trasmetterle con una raccomandazione all'UFM.

³ Il servizio al quale è presentata la domanda verifica che siano soddisfatte le condizioni formali.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG, VS, GL, AI, NE, ZG, TG, UR, JU, OW, NW, SZ, LU, AG

Cerchie interessate: CdC, CFS, CDI, ACS

CdC, SG, VS, GL, AI, NE, ZG, TG, UR, JU, OW, NW, SZ, LU, AG, CDI: occorre rinunciare a contributi per singoli progetti, per cui vanno stralciati gli art. 16 e 17.

ACS: anche qui occorre prevedere parimenti servizi comunali o intercantonali che fungano da interlocutori.

CFS: la commissione è autorizzata a prendere posizione in merito alle domande presentate (art. 58 cpv. 4 LStr). Occorre pertanto un ulteriore capoverso secondo il quale l'UFM sottopone le domande al parere della Commissione e informa la stessa circa l'utilizzo del credito per la promozione dell'integrazione.

Art. 17: Parere della Commissione

La Commissione trasmette il suo parere in merito alle domande presentate all'UFM, che decide.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: OW, NW, SZ, LU, AG, SG, VS, GL, AI, NE, ZG, TG, UR, JU

Cerchie interessate: CdC, CDI, UCS, FSM, CFS

UCS: occorre stabilire in merito a quali domande la Commissione può pronunciarsi.

FSM: occorre prevedere un'audizione vincolante della Commissione (cfr. proposta della CFS in merito all'art. 16).

CdC, OW, NW, SZ, LU, AG, SG, VS, GL, AI, NE, ZG, TG, UR, JU, CDI: occorre rinunciare a contributi per singoli progetti, per cui vanno stralciati gli art. 16 e 17. La procedura non è compatibile con lo strumento della convenzione nel quadro del programma ("Programmvereinbarung").

Art. 19: Somma forfettaria a favore dell'integrazione

¹ La Confederazione paga trimestralmente ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6 000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona ammessa provvisoriamente. Tale somma è legata allo scopo previsto e serve in particolare a promuovere l'integrazione professionale e l'apprendimento di una lingua nazionale.

² L'80 per cento della somma forfettaria a favore dell'integrazione è concesso come somma di base e il 20 per cento a seconda dell'efficacia. È considerato un indicatore per misurare l'efficacia in particolare il tasso d'occupazione delle persone in età lavorativa, tenendo conto della situazione cantonale sul mercato del lavoro.

³ L'UFM versa la somma forfettaria di cui al capoverso 1 ai servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione (art. 9).

⁴ La somma forfettaria di cui al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l'UFM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

Ad art. 19 cpv. 1:

Rifiuto o proposta di modifica

Salvo poche eccezioni (VS, SH, SO, AI, PS, PES, PPD, CFS, ASM, JU, che non si sono espressi in merito al cpv. 1), tutti i partecipanti reputano la somma di 6 000 franchi nettamente troppo esigua.

ZG, VD: chiedono un adeguamento che tenga conto dei bisogni.

ZH: occorrono ca. 20 000 franchi per poter conseguire gli obiettivi indicati dalla Confederazione.

GR, FR: occorre versare i 6 000 franchi per una durata fino a cinque anni.

VD: occorre pubblicare un computo trasparente dell'importo di 6 000 franchi.

L'UDC non si esprime sull'importo della somma forfettaria ma propone che tale somma non sia versata per le persone ammesse provvisoriamente. Esse si trattengono in Svizzera solo a titolo temporaneo e non occorre pertanto che s'integrino (cfr. anche art. 11 OIntS).

Ad art. 19 cpv. 2:

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: GR, BL, GL, TG, SH, FR, BE, SG, NE, BS, SZ, UR, SO, VD, OW, NW, LU, AR, ZH

Cerchie interessate: CdC, AUSL, CDI, Caritas, UCS, Città di ZH, CDOS, OSAR, ACES, ACS, FCES, Caritas Berna

CdC, GR, BL, GL, TG, OW, NW, SZ, LU, FR, BE, SG, NE, BS, UR, SH, SO, CDI, Caritas, UCS, ACS, Città di ZH: il cpv. 2 va stralciato in quanto comporta un forte onere amministrativo per un incentivo (20%) troppo esiguo.

BL, ZH: misurare l'integrazione in base al tasso d'occupazione è troppo unilaterale. ZH chiede che si tenga conto anche dell'integrazione linguistica e sociale.

OSAR, ACES, FR, ZH: il tasso d'occupazione non dev'essere determinante in quanto il Cantone non ha nessun influsso su altri fattori di rilievo quali la congiuntura, l'atteggiamento dei datori di lavoro e lo stato di salute delle persone ammesse provvisoriamente.

OSAR, ACES, FR, ZH, FCES: occorre considerare anche l'integrazione sociale (inizio di una formazione, impegno sociale).

AUSL: il fattore di successo va testato dapprima nel quadro di progetti pilota.

Ad art. 19 cpv. 3:

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, BE, BL, FR, GR, GL, TG, BE, SG, NE, SZ, VD, NW, AI, JU, OW, ZH, ZG, VS, LU

Partiti: UDC, PS, PES, PPD

Cerchie interessate: UCS, ACS

BS, BL: la somma forfettaria va versata al medesimo servizio cantonale cui sono versate anche le altre somme forfettarie nel settore degli stranieri e dell'asilo.

UCS, Città di ZH, ACS, GR, GL, TG, BE, SG, NE, SZ, VD, NW, AI, JU, OW, ZH, ZG, VS, LU: la somma forfettaria va versata a un servizio designato dal servizio cantonale che funge da interlocutore.

FR: il cpv. 3 va stralciato in quanto spetta al Cantone decidere a che autorità va versata la somma forfettaria.

Art. 21: Campo d'attività

¹ La Commissione si occupa delle questioni sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, compresi i richiedenti l'asilo, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente.

² Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale contro il razzismo.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: NE

Partiti: PCS

Cerchie interessate: CFS, CDI, UCS, OSAR, Aln, travail suisse, Caritas, FCES, Caritas Berna

CFS, CDI, Caritas Berna, UCS, PCS, NE: il cpv. 1 va completato come segue: "...e altre categorie di persone nel settore della migrazione. La Commissione tratta le interconnessioni con questioni migratorie in una prospettiva internazionale".

OSAR, Aln: occorre menzionare anche le persone bisognose di protezione.

OSAR, Aln, PCS: occorre completare come segue: "La Commissione funge da organo consultivo del Consiglio federale per le questioni inerenti ai rifugiati".

FCES: la Commissione deve continuare a gestire il credito per i progetti.

Travail suisse: occorre parimenti menzionare il necessario coordinamento con altre commissioni nonché la collaborazione con organizzazioni di stranieri e ONG.

Art. 22: Informazione

La Commissione informa il pubblico sulle sue attività. Può pubblicare pareri, raccomandazioni e documenti di base concernenti la situazione particolare degli stranieri.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: GR, TG, JU, ZH, NE

Partiti: UDC

Cerchie interessate: CFS, CDI, UCS

CFS, CDI, UCS, NE: occorre completare il testo come segue: "...nonché la coabitazione tra la popolazione svizzera e la popolazione straniera."

GR, TG, JU, ZH, UDC: non è ammissibile che la Commissione emani raccomandazioni o direttive, giacché la politica migratoria è compito del Parlamento e del Consiglio federale.

Art. 23: Parere e raccomandazioni

Il Consiglio federale e i Dipartimenti possono richiedere il parere e le raccomandazioni della Commissione su questioni inerenti alla migrazione. Essi decidono della loro diffusione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: OW, NW, LU, SZ, GL, UR, TG, SG, GR, JU, ZH

Partiti: PS, UDC

Cerchie interessate: CdC, CFS, FCES

CdC, OW, NW, LU, SZ, GL, UR, GR, ZH, UDC: per motivi inerenti allo Stato di diritto, la Commissione non è legittimata a emanare raccomandazioni o direttive. Il suo ruolo deve limitarsi all'espressione del proprio parere.

CFS, FCES: occorre un ulteriore capoverso: "La Commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della migrazione".

PS chiede la modifica seguente: "Il Consiglio federale e i Dipartimenti possono richiedere *la consulenza* e le raccomandazioni della Commissione su *tutte* le questioni inerenti alla migrazione".

Art. 27: Struttura

¹ La Commissione è composta di 30 membri nominati dal Consiglio federale, tenendo conto di un numero adeguato di membri di cittadinanza straniera.

² La presidenza è composta di un presidente e due vicepresidenti.

³ La Commissione è aggregata amministrativamente all'UFM.

⁴ Essa determina il proprio modo d'organizzazione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD, OW, FR

Partiti: PES

Cerchie interessate: FSM, USS, Unia

FSM: nel cpv. 1 occorre disciplinare in maniera vincolante la rappresentazione paritetica.

USS, Unia, PES, VD: nel cpv. 1 occorre stabilire che almeno metà dei membri devono avere un passato migratorio e che si deve perseguire per quanto possibile una rappresentazione paritetica di donne e uomini. Nel cpv. 2 occorre stabilire che almeno un membro della presidenza deve avere un passato migratorio.

OW, FR: la composizione della Commissione va limitata a 20 membri.

5. Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP)

Nessun rifiuto; solo osservazioni o proposte di carattere redazionale.

Il CP sottolinea l'apparente contraddizione, nella traduzione francese, tra il termine utilizzato all'art. 6 cpv. 2 lett. f ODist ("marché de l'érotisme") e quello di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. 2 OASA ("industrie du sexe"), mentre si tratta, in ambo i testi, delle medesime categorie di lavoratrici e lavoratori.

6. Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Art. 9 lett. b cifra 6 e lett. d

L'Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri::

b. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol):

6. il servizio incaricato della gestione dell'AFIS: esclusivamente per l'identificazione di persone ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 LStr²⁹;

d. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr;

Art. 18 cpv. 4 lett. e ed g

⁴ L'Ufficio cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:

- | | |
|----|---|
| e. | i dati concernenti l'impiego ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2007 ³⁰ sull'ammissione, sul soggiorno e sull'attività lucrativa sono cancellati dopo dieci anni; |
| g. | i dati concernenti le dichiarazioni di garanzia sono cancellati dopo dieci anni. |

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BE, BL, JU, TG, VS

Partiti: UDC

Cerchie interessate: ASM, AG DEI, ACS, ASUSC, Città di ZH

AI, BE, BL, JU, UDC, TG, ASM, VS: le autorità comunali devono avere accesso al sistema SIMIC per adempiere alle mansioni di controllo degli abitanti e a quelle in materia di notifica dell'arrivo e della partenza, attribuite loro nel quadro del diritto degli stranieri. D'altro canto, in base a una delega o a un'autorizzazione cantonale, le Città e i Comuni devono poter effettuare mutazioni nel sistema.

Gli uffici dello stato civile devono avere un accesso più esteso al sistema SIMIC, segnatamente in vista della lotta ai matrimoni di compiacenza e alle unioni domestiche registrate di compiacenza. Quale controparte, le autorità cantonali degli stranieri devono avere accesso a INFOSTAR.

UR: l'accesso dev'essere aperto anche ai servizi di controllo giusta la legge sui lavoratori distaccati in Svizzera e la legge sul lavoro nero.

7. Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Rifiuto o proposta di modifica

Partiti: PCS

Le persone ammesse provvisoriamente devono, secondo la volontà del legislatore, essere meglio integrate e godere di un migliore accesso all'attività lucrativa. Occorre pertanto migliorare anche le loro possibilità di spostamento, per cui è d'uopo perseguire una modifica delle disposizioni concernenti il rilascio di documenti di viaggio (art. 5 ODV).

8. Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Art. 40 cpv. 1 lett. d

¹ L'autorità giudiziaria comunica:

- | | |
|----|--|
| d. | (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell'articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC); |
|----|--|

Ulteriori osservazioni

AG DEI: non è chiaro dove e come debba essere documentato il decadere del rapporto di filiazione. Occorre pertanto prevedere istruzioni chiare e, se del caso, adeguamenti tecnici dei pertinenti sistemi informatici.

Art. 51: abrogato

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BL, BE

Cerchie interessate: KAZ, AG DEI

BL, BE, AG DEI, KAZ: l'art. 51 OSC dev'essere sostituito con l'art. 82 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). L'art. 51 OSC disciplina l'obbligo di

³⁰ RS.....

comunicare fatti di stato civile concernenti persone del settore dell'asilo (nascite, riconoscimenti, matrimoni, morti e unioni domestiche registrate di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconsciuti).

L'art. 82 cpv. 2 OASA prevede un obbligo generale di comunicare dati concernenti tutti gli stranieri. Vanno tuttavia comunicati unicamente i dati concernenti i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio e, per analogia, i medesimi dati concernenti le unioni domestiche registrate. Va rilevato che tale articolo è formulato in maniera insufficientemente chiara per la prassi.

Inoltre, la comunicazione giusta l'art. 51 OSC è fatta all'UFM, quella secondo l'art. 82 cpv. 2 OASA alla competente autorità cantonale. L'abrogazione dell'art. 51 OSC appare quindi perlomeno discutibile.

BL si chiede inoltre se l'obbligo di comunicare cui sottostanno gli uffici dello stato civile giusta l'art. 82 cpv. 2 OASA non vada piuttosto sancito nell'OSC.

Ulteriori osservazioni

BS: oltre che alle autorità del controllo degli abitanti, le comunicazioni degli uffici dello stato civile devono essere fatte anche alle autorità degli stranieri, giusta l'art. 82 cpv. 2 OASA. Siccome, conformemente ai commenti, anche le autorità del controllo degli abitanti sono tenute a informare le autorità degli stranieri, l'art. 82 cpv. 2 OASA va stralciato onde evitare doppioni. In caso contrario, l'obbligo di comunicare va disciplinato, conformemente alla sistematica, nell'art. 49 OSC.

Art. 74^{bis}: Elusione del diritto degli stranieri

¹ L'ufficiale dello stato civile competente dell'esecuzione della procedura preparatoria o della celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC).

² L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di inoltrare documenti che attestino l'esistenza di una vita comune.

³ L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; egli può inoltre sollecitare informazioni anche a altre autorità o a terzi.

⁴ Le autorità sono tenute a fornire tempestivamente e gratuitamente le informazioni richieste.

⁵ L'audizione dei fidanzati e le informazioni scritte o comunicate per telefono sono messe a verbale.

⁶ La decisione dell'ufficiale dello stato civile sul rifiuto di celebrare il matrimonio è comunicata ai fidanzati per iscritto insieme ai rimedi giuridici.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BL, BE, FR, GR, NE, UR, VD, VS

Cerchie interessate: AG DEI, GDS, KAZ, FSM, ASUSC, USS, UCS, ACS, Unia, Città di ZH

Le prese di posizione qui di seguito si riferiscono per analogia anche all'art. 75^{bis} OSC

Osservazioni generali espresse ripetutamente dai partecipanti sopra elencati: l'applicazione giuridicamente corretta di questa disposizione è legata, nella prassi, a un forte onere lavorativo supplementare. È inoltre un fatto inabituale per gli ufficiali dello stato civile (comporta in particolare interrogatori, verbali, traduzioni, chiarimenti, decisioni motivate, procedure di ricorso). Occorre pertanto accordare grande importanza a una formazione confacente e a istruzioni chiare (con cataloghi di domande), come pure a un accesso generale al SIMIC.

Con l'attuale effettivo di personale, conforme alle prescrizioni della Confederazione, non è possibile assicurare tali mansioni. Nell'esame volto a individuare eventuali matrimoni di compiacenza occorre trovare la giusta misura e non pregiudicare il rapporto di fiducia con le autorità.

AG DEI: l'esame degli atti giusta l'art. 16 cpv. 6 da parte dell'autorità di sorveglianza, menzionato nel rapporto, può essere applicato solo ai documenti esteri. È errato collegare a tale

prassi anche la problematica dei matrimoni di compiacenza. Non può e non deve essere compito dell'autorità di sorveglianza procedere a interrogatori e avviare indagini in vece degli uffici dello stato civile, tenuti per legge a tali interrogatori e indagini. In qualità di autorità di ricorso, dovrebbero attenersi esclusivamente alla procedura di prima istanza.

BL: nell'ordinanza devono figurare i principali indizi dell'esistenza di un matrimonio di compiacenza conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, così come figura nel messaggio in merito all'art. 97a CC: grande differenza d'età tra i fidanzati, impossibilità per essi di comunicare, non conoscenza delle condizioni di vita reciproche, versamento di una somma di denaro. Ciò vale per analogia anche per l'art. 75^{bis} OSC.

Contrariamente ai commenti, BL non prevede un obbligo di verifica da parte delle autorità di sorveglianza (art. 16 cpv. 6 OSC). La competenza per il diniego a contrarre matrimonio spetta per legge all'ufficiale di stato civile. È importante una stretta collaborazione con le autorità degli stranieri come pure un accesso generale al sistema SIMIC dell'UFM.

BE, KAZ: nel rapporto esplicativo va precisato quali importanti indizi consentono di presumere l'esistenza di un matrimonio di compiacenza. A tal fine si potrebbe fare riferimento alla Decisione del Consiglio dell'UE del 4.12.1997, la quale coincide, nei punti essenziali, con la predetta giurisprudenza del Tribunale federale. La spiegazione di nozioni giuridiche indeterminate accresce la sicurezza giuridica.

NE, VD: l'individuazione di un matrimonio di compiacenza è anzitutto compito dell'ufficiale dello stato civile. Le autorità degli stranieri sono vincolate alla sua decisione purché non subentrino fatti nuovi. È indispensabile una stretta collaborazione tra queste due autorità a tutti i livelli.

FR, VD: stando al diritto vigente, gli atti possono essere sottoposti alle autorità di sorveglianza se vi è un rapporto con l'estero. È indispensabile che, anche in casi di possibile abuso del diritto in materia di stranieri, l'autorità di sorveglianza possa essere coinvolta sin dall'inizio per motivi istruttori o per audizioni (art. 97 cpv. 2 CC). Solitamente gli ufficiali dello stato civile non hanno beneficiato di una formazione speciale per quanto concerne il diritto degli stranieri né per lo svolgimento di siffatte indagini.

Proposta di un nuovo cpv. 7 negli art. 74^{bis} e 75^{bis} OSC :

"⁷ I Cantoni possono prevedere che l'istruzione concernente gli abusi legati alla legislazione sugli stranieri sia svolta sin dall'inizio della procedura preparatoria in vista del matrimonio e della registrazione dell'unione domestica, con l'assistenza e il concorso dell'autorità di sorveglianza."

VD ritiene che una disposizione analoga possa essere inserita anche nell'art. 16 cpv. 6^{bis} OSC.

Può sussistere un abuso del diritto in materia di stranieri anche in caso di matrimonio concluso all'estero. Talvolta, giovani migranti cresciute in Svizzera e naturalizzate vengono costrette dai genitori a sposarsi nel Paese d'origine. Affinché gli ufficiali dello stato civile e le autorità di sorveglianza possano intervenire anche in tali casi, l'art. 75 cpv. 2 OSC va completato come segue:

"² Le disposizioni relative alla procedura preparatoria dei matrimoni celebrati in Svizzera (art. 62 - 67 e 69) e quelle concernenti gli abusi legati alla legislazione in materia di stranieri (art. 74^{bis} e 75^{bis}) si applicano per analogia alla competenza e alla procedura...."

NE si associa alle considerazioni di FR e VD, senza tuttavia sottoporre una proposta concreta.

VD propone di stabilire nell'ordinanza se rappresentanti della persona interessata possono o no presenziare all'audizione svolta dall'ufficiale dello stato civile.

GR: gli ufficiali dello stato civile non sono in grado di assicurare, oltre alle loro mansioni usuali, i necessari chiarimenti circostanziati nel contesto dell'individuazione di matrimoni fittizi. Occorre pertanto evitare che la loro decisione costituisca un precedente per le autorità degli stranieri, competenti dal punto di vista specialistico.

Onde evitare doppioni, dovrebbe essere prevista la possibilità per le autorità degli stranieri di effettuare le indagini necessarie anche nel contesto della celebrazione di matrimoni, onde individuare eventuali matrimoni di compiacenza.

UR: occorre precisare, nell'OSC, che va effettuato un esame approfondito (art. 97 lett. a CC) solo quando indizi di rilievo lasciano presumere l'esistenza di un matrimonio fittizio. L'ufficio dello stato civile non deve svolgere mansioni di polizia degli stranieri.

VS: se è fatto uso della possibilità di sottoporre documenti all'autorità di sorveglianza, è bene che tale autorità proceda parimenti alla decisione in merito. Gli art. 74^{bis} e 75^{bis} OSC vanno completati di conseguenza.

Città di ZH, UCS, ACS: la richiesta del fascicolo delle autorità degli stranieri non è sempre necessaria. Il difficile esame per stabilire se vi è effettivamente elusione della legislazione in materia di stranieri è di competenza delle autorità degli stranieri. Gli uffici dello stato civile devono pertanto essere tenuti a notificare all'ufficio della migrazione le coppie sospettate, con indicazione degli indizi constatati (vale per analogia anche per l'art. 75^{bis} OSC):

Art. 74^{bis} cpv. 3 OSC va completato come segue: " L'ufficiale dello stato civile richiede se *del caso* il fascicolo..."

Nell'art. 74^{bis} OSC occorre inserire un capoverso del tenore seguente: " L'ufficiale dello stato civile comunica alle autorità competenti in materia di migrazione il sospetto di un matrimonio giusta il cpv. 1 del presente articolo. (All'uopo occorre servirsi di un modulo standard.)"

La Confederazione deve inoltre redigere concreti cataloghi di domande destinati agli ufficiali dello stato civile per meglio individuare eventuali matrimoni fittizi.

CSP, USS, Unia: stando alla legge (art. 97a cpv. 2 CC), l'ufficiale dello stato civile *può* chiedere informazioni ad altre autorità, mentre giusta l'art. 74^{bis} cpv. 3 OSC *deve* richiedere il fascicolo della polizia degli stranieri. Un siffatto obbligo è contrario alla legge. Il fatto di richiedere regolarmente i fascicoli della polizia degli stranieri, anche in assenza di indizi d'abuso, costituisce un onere inutile e denota una diffidenza generale. Il cpv. 3 va adeguato di conseguenza.

GDS: stando alle organizzazioni specializzate interessate, la disposizione non è praticabile (risorse personali limitate). Vi è da aspettarsi l'insorgere di grosse differenze tra Cantoni. I chiarimenti vanno limitati a semplici prove sulla base di documenti.

GDS respinge l'audizione individuale di cui al cpv. 2. La procedura va limitata, in linea generale, alla breve audizione contemporanea dei fidanzati. Solo in caso di fondati dubbi si procede all'audizione individuale.

USS, Unia: occorre rinunciare all'audizione individuale generalizzata (cpv. 2), così come alla richiesta di informazioni presso altri uffici o terzi (cpv. 3).

KZK, ASUSC: non è possibile che le autorità di cui nel presente articolo siano tenute a svolgere le verifiche in questione nel quadro di audizioni individuali. Tali mansioni di polizia vanno assicurate dalle autorità degli stranieri, assai meglio confacenti all'uopo, se del caso poggiando sulle pertinenti indicazioni fornite dagli ufficiali dello stato civile (questionari). In questi casi, le autorità interessate devono collaborare.

FSM: onde evitare prassi discriminanti occorrono una buona formazione delle competenti autorità nonché cataloghi di domande ed elenchi di criteri di buona qualità.